SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 febbraio 1990, n. 21.

Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione al comune di De Gaby ad assumere, nel corso del 1989, un operaio specializzato . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore amministrativo . . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al Consorzio intercomunale mantovano per l'ecologia ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore direttivo responsabile dell'area tecnica, un collaboratore professionale - operatore di centro elaborazione dati e un applicato dattilografo. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere, nel corso del 1989, un collaboratore professionale - computista. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Faloppio ad assumere, nel corso del 1989, un messo-autista . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Rocca d'Evandro ad assumere, nel corso del 1989, un autista di scuolabus-operaio specializzato-autista N.U. . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore direttivo addetto all'area tecnica . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 16 maggio 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli celebrativi di «Europa 1989» . . . . Pag. 10

DECRETO 18 maggio 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo di «Itala in corsa» «1907-1989». Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Gardenia S.r.l.», in Zelo Buon Persico, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 11

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alimentar Sud - Consorzio cooperative agricole del frusinate», in Patrica, e nomina dei commissari liquidatori . . . . . Pag. 11

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primavera '80 a. r.l.», in Torre Annunziata, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 12

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Phoenix servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 12

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Redenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piombino, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 12

Ministero delle finanze

DECRETO 12 gennaio 1990.

Perequazione delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali . . . . Pag. 13

Ministero del tesoro

DECRETO 30 gennaio 1990.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 . . . . Pag. 13

Ministero della sanità

DECRETO 19 gennaio 1990.

Modificazioni e aggiornamento del decreto ministeriale 30 agosto 1962 sulla registrazione e controllo di Stato di vaccini poliomielitici preparati con virus vivi attenuati . . . . Pag. 14

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Carema in provincia di Torino. (Ordinanza n. 1856/FPC) . . . . Pag. 21

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baunei in provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 1857/FPC) . . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 2 febbraio 1990.

Indirizzi di politica industriale per il Mezzogiorno Pag. 23

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 2 febbraio 1990.

Estensione della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese ed indicazioni in materia di agevolazioni finanziarie . . . . Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 25

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette . . . . Pag. 25

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione. Pag. 27

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1990 ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610. Pag. 40

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento di due società cooperative e nomina di commissari liquidatori Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1989.

Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 25 luglio 1987, n. 555, sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla commissione delle Comunità europee.

90A0188

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 febbraio 1990, n. 21.

Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Gli interessati dovranno esibire al provveditorato agli studi, cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.

3. Le prove di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente:

«Art. 5. — I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta da sette membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 776):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 18 gennaio 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 17 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 9 maggio 1989 e approvato il 10 maggio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3948):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 31 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, III e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 24 e 25 gennaio 1990 e approvato il 31 gennaio 1990.

90G0055

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione al comune di De Gaby ad assumere, nel corso del 1989, un operaio specializzato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 14 giugno 1989, n. 1351, del comune di De Gaby, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un operaio specializzato - area tecnica manutentiva (quarta qualifica funzionale) con le modalità ex art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività del comune di De Gaby in relazione alle necessità di gestire con un numero esiguo di personale numerosi servizi tecnico-manutentivi-accresciuti dal notevole sviluppo turistico;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il suddetto comune a procedere all'assunzione così come specificato di seguito;

Decreta:

Il comune di De Gaby è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un operaio specializzato (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 54

90A0736

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on.le dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 14 aprile 1989, n. 1546, del comune di Aiello Calabro, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un istruttore amministrativo (sesta qualifica funzionale) vincitore di concorso conclusosi con graduatoria approvata nel 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Aiello Calabro ha adempiuto l'onere dell'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità di un settore importante per la collettività del comune di Aiello Calabro in particolare per le pressanti esigenze di carattere amministrativo, connesse ai compiti istituzionali propri del personale da assumere;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del comune di Aiello Calabro tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Aiello Calabro (Cosenza) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore amministrativo (sesta qualifica funzionale), vincitore di concorso con graduatoria approvata nel 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 9

90A0737

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al Consorzio intercomunale mantovano per l'ecologia ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore direttivo responsabile dell'area tecnica, un collaboratore professionale - operatore di centro elaborazione dati e un applicato dattilografo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 22 marzo 1989, n. 288, del Consorzio intercomunale mantovano per l'ecologia, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un istruttore direttivo responsabile dell'area tecnica (settima qualifica funzionale); nonché con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, un collaboratore professionale - operatore di centro elaborazione dati (quinta qualifica funzionale) e un applicato dattilografo (quarta qualifica funzionale):

In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse ai compiti istituzionali propri del Consorzio intercomunale mantovano per l'ecologia;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere alle richieste assunzioni, così come specificato in dispositivo;

Decreta:

Il Consorzio intercomunale mantovano per l'ecologia, è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989:

a) un istruttore direttivo responsabile dell'area tecnica (ottava qualifica funzionale);

b) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 marzo 1988, n. 160:

un collaboratore professionale - operatore di centro elaborazione dati (quinta qualifica funzionale);

un applicato dattilografo (quarta qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Regitro n. 1 Presidenza, foglio n. 234

90A0718

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere, nel corso del 1989, un collaboratore professionale - computista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 11 marzo 1989, n. 298, del comune di Barumini (Cagliari), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un collaboratore professionale - computista (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso approvato dal Co.Re.Co. di Cagliari nella seduta del 1° settembre 1988, n. 8910;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Barumini (Cagliari) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Barumini (Cagliari);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Barumini (Cagliari) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un collaboratore professionale - computista (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso approvato dal Co.Re.Co. di Cagliari nella seduta del 1° settembre 1988, n. 8910.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 260

90A0735

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Faloppio ad assumere, nel corso del 1989, un messo-autista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 26 luglio 1989, n. 1409, del comune di Faloppio (Como), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un messo-autista (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Faloppio (Como), ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Faloppio (Como);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificato in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Faloppio (Como) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un messo-autista (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 262

90A0717

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Rocca d'Evandro ad assumere, nel corso del 1989, un autista di scuolabus-operaio specializzato-autista N.U.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del

tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 25 settembre 1989, n. 4254, del comune di Rocca d'Evandro, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un autista di scuolabus-operaio specializzato-autista N.U. (quarta qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Rocca d'Evandro (Caserta), ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le proceduere previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Rocca d'Evandro (Caserta);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificato in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Rocca d'Evandro (Caserta) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un autista di scuolabus-operaio specializzato-autista N.U. (quarta qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 233

90A0719

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore direttivo addetto all'area tecnica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 7 aprile 1989, n. 1205, del comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un istruttore direttivo addetto all'area tecnica (settima qualifica funzionale) vincitore del concorso bandito con atto consiliare n. 83 del 9 settembre 1987;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Caprese Michelangelo ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Caprese Michelangelo;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Caprese Michelangelo è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un istruttore direttivo addetto all'area tecnica (settima qualifica funzionale) vincitore del concorso bandito con atto consiliare n. 83 del 9 settembre 1987.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 261

90A0734

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 maggio 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli celebrativi di «Europa 1989».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli celebrativi di «Europa 1989»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1768 del 2 maggio 1989;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1989, tre francobolli celebrativi «Europa 1989» nei valori da L. 500, 650 e 750.

I francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: per i valori da L. 500 e 750, mm 40 × 30; per il valore da L. 650, mm 30 × 40; formato stampa: per i valori da L. 500 e 750, mm 36 × 26; per il valore da L. 650, mm 26 × 36; dentellatura: per i valori da L. 500 e 750, 14 × 13 1/4; per il valore da L. 650, 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono dedicate al tema comune «Giochi di fanciulli» e riproducono i tre bozzetti prescelti mediante concorso nazionale indetto dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e riservato a ragazzi di età inferiore ai quindici anni.

Completano i francobolli l'emblema della CERT, le leggende «EUROPA» e «GIOCHI DI FANCIULLI», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «500», «650» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1990
Registro n. 1 Poste, foglio n. 243

90A0740

DECRETO 18 maggio 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo di «Itala in corsa» «1907-1989».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nel 1988 di francobolli celebrativi della vittoria dell'automobile «Itala»;

Considerato che il raid Pechino-Parigi è stato rinviato al 1989 per cui si è ritenuto opportuno rinviare a tale anno l'emissione di francobolli celebrativi della vittoria dell'automobile «Itala»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1989, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nel 1989 di un francobollo celebrativo di «Itala in corsa» «1907 - 1989»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1760 del 24 gennaio 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo nel valore da L. 3.150, celebrativo di «Itala in corsa» «1907 - 1989».

Detto francobollo è stampato in calcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 1/4 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: quaranta esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui figurano la riproduzione dell'automobile Itala, l'itinerario percorso nel 1907 (Pechino-Parigi) e quello riproposto nel 1989 (Pechino-Parigi con rientro a Torino); completano il francobollo la leggenda «ITALA IN CORSA», la scritta «ITALIA» ed il valore «3150».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Poste, foglio n. 242

90A0741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Gardenia S.r.l.», in Zelo Buon Persico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 marzo 1989 con la quale il tribunale di Lodi ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia Gardenia S.r.l.» con sede in Zelo Buon Persico (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Gardenia S.r.l.» con sede in Zelo Buon Persico (Milano), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Erba, in data 29 maggio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Cannizzo, via Matris Domini, 8, Bergamo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0765

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alimentar Sud - Consorzio cooperative agricole del frusinate», in Patrica, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 25 settembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Alimentar Sud - Consorzio cooperative agricole del Frusinate» a r.l., con sede in Patrica (Frosinone), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Alimentar Sud - Consorzio cooperative agricole del frusinate» a r.l., con sede in Patrica (Frosinone), costituita per rogito notaio dottor Fragomeni Carlo, in data 5 marzo 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Silvano Stopponi, località S. Firenze, 5/c, Arezzo;
avv. Luigi Paoletti, corso della Repubblica, 270, Cisterna (Latina);
avv. Piergiorgio Benigni, via Dardanelli, 3, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0766

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primavera '80 a r.l.», in Torre Annunziata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 18 maggio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Primavera '80 a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Primavera '80 a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito notaio avv. Domenico De Sio, in data 20 ottobre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Salvatore Brunetti, nato a Gallipoli (Lecce) il 2 gennaio 1957 e residente a Napoli, parco Comola Ricci, 132, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0767

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Phoenix servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 agosto 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Phoenix servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, dalle-quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Phoenix servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Fontanabona in data 24 settembre 1987 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Elio Sacchi, nato il 3 marzo 1943, domiciliato in via G. Rossa, 19, Medesano (Parma), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0768

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Redenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piombino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 4 ottobre 1989 con la quale il tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «La Redenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piombino (Livorno);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «La Redenta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito notaio dottor Mario Bartolini, in data 25 settembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giuseppe Conti, nato a Livorno il 21 ottobre 1933 ed ivi residente in via dei Fulgidi, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0769

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 1990.

Perequazione delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e l'istituzione dell'albo professionale e del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1989;

Considerato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1987 e giugno 1988 ed i mesi di luglio 1988 e giugno 1989, è aumentato nella misura del 6,07 (sei virgola zero sette) per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 16439 dell'8 settembre 1989 dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1990, le pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali, previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate nella misura del 6,07 (sei virgola zero sette) per cento del loro ammontare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

90A0770

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1990.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare, l'art. 65, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 9, comma 11, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale ha previsto l'intervento degli «Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno compresi gli istituti meridionali di credito speciale» per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni;

Considerato che tra i citati intermediari sono da ricomprendere anche gli istituti di credito agrario in relazione ai settori d'intervento rientranti nella propria sfera di operatività;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, con la quale gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario sono stati abilitati, in via ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;

Vista l'istanza avanzata dalla sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie diretta ad ottenere l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto del 7 gennaio 1988, con il quale la predetta sezione è stata autorizzata, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un plafond rapportato al 10 per cento degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale;

Sentita la Banca d'Italia;

Ritenuto che si possa autorizzare la suddetta sezione ad effettuare le richiamate operazioni di credito agrario;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo testo unico, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto riguardanti l'operatività dell'Istituto stesso e le norme in materia di competenza territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

90A0742

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 gennaio 1990.

Modificazioni e aggiornamento del decreto ministeriale 30 agosto 1962 sulla registrazione e controllo di Stato di vaccini poliomielitici preparati con virus vivi attenuati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 5 settembre 1962, recante disposizioni sulla registrazione e sul controllo di Stato dei vaccini poliomielitici per uso orale preparati con virus vivi attenuati;

Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche e aggiornamenti alle disposizioni del predetto decreto, nonchè alle «istruzioni» tecniche ad esso allegate;

Viste le proposte dell'Istituto superiore di sanità;

Udito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 novembre 1988;

Visti gli articoli 161, 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regi decreti 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 5 settembre 1962, sono aggiunti i commi seguenti:

«Il controllo preventivo di Stato può essere effettuato, partita per partita, anziché su campioni del prodotto, sui protocolli di produzione e controllo dell'azienda produttrice, purché l'Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati di laboratorio e di periodiche visite ispettive per l'accertamento della corretta applicazione delle norme di buona fabbricazione, abbia riconosciuto costantemente idonea la qualità della produzione.

In ogni caso l'azienda produttrice è tenuta a trasmettere all'Istituto superiore di sanità, unitamente ai protocolli di cui al comma precedente, campioni delle singole partite, per eventuali analisi.

Per i vaccini provenienti dall'estero, l'azienda interessata dovrà inviare, per la verifica da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche i protocolli di controllo dell'autorità sanitaria responsabile del controllo nel Paese d'origine.

Se il vaccino proviene da Paesi che non riconoscono come validi i controlli effettuati dall'autorità sanitaria italiana, l'Istituto superiore di sanità procede anche al controllo sui campioni finiti e prelevati in corso di produzione.

È fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell'Istituto superiore di sanità di effettuare ispezioni alle officine produttrici, anche estere».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del richiamato decreto ministeriale 10 agosto 1962 è sostituito dal seguente:

«Le ditte che richiedono l'autorizzazione a produrre vaccino poliomielitico con virus vivi attenuati dovranno preventivamente sottomettere ad esame presso l'Istituto superiore di sanità la storia e le caratteristiche dei ceppi di virus con cui intendono preparare il vaccino, allegando la seguente documentazione:

notizie sull'origine dei ceppi e sulle tecniche usate per la loro attenuazione: come prova biochimica di identificazione è raccomandato che sia registrata con il laboratorio nazionale di controllo una mappa T_1 degli oligonucleotidi;

proprietà antigeniche dei ceppi;

neuro-virulenza dei ceppi per le scimmie;

dati sulla stabilità genetica ed elencazione, per ogni singolo ceppo, dei cosiddetti marcatori virologici».

Art. 3.

L'art 4 del decreto ministeriale 10 agosto 1962 è sostituito dal seguente:

«Le ditte che, in base al dispositivo dell'art. 3, hanno ottenuto l'approvazione dei ceppi virali che intendono impiegare nella preparazione del vaccino, devono costituire una scorta di "semenza virale" sufficiente alla necessità di produzione del vaccino almeno per dieci anni, da conservare in adatti congelatori.

Tale semenza deve essere preparata separatamente per ciascuno dei tipi di virus poliomielitico 1, 2 e 3, e deve costituire una sospensione virale omotipica ed unitaria ottenuta in un contenitore unico.

È necessario preparare i vaccini, in tutti i casi e particolarmente per i vaccini di tipo 3, dal lotto di semenza virale al più basso livello di passaggio dal virus originale e deve essere reso disponibile un lotto di semenza virale di un soddisfacente basso passaggio. La semenza virale originaria potrà essere impiegata, per la preparazione del vaccino, non oltre il terzo passaggio in coltura di tessuti per i tipi 1 e 2, e non oltre il secondo passaggio per il tipo 3. I lotti di semenza virale devono essere conservati ad una temperatura inferiore a — 60 °C.

Un campione di 100 ml di semenza virale, per ciascun tipo di virus, deve essere depositato presso l'Istituto superiore di sanità, insieme con 10 ml di antisiero omologo a titolo noto».

Art. 4.

L'importo del rimborso delle spese per controllo delle semenze virali da parte dell'Istituto superiore di sanità, previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 10 agosto 1962, è aumentato a lire 50 milioni.

Art. 5.

L'importo del rimborso delle spese per controllo di ogni serie di vaccino da parte dell'Istituto superiore di sanità, previsto dal secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 agosto 1962, è aumentato a lire 30 milioni.

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 agosto 1962, è aggiunta, in fondo, la seguente frase: «o la data della determinazione effettuata presso la ditta produttrice, nel caso in cui il controllo di Stato venga effettuato sui protocolli, salva restando la discrezionalità dell'Istituto superiore di sanità di eseguire la determinazione del titolo virale del vaccino a posteriori sul prodotto finito».

Art. 7.

L'art. 11 del decreto ministeriale 10 agosto 1962 è sostituito dal seguente:

«L'inottemperanza alle disposizioni del presente decreto, ferma restando, se del caso, l'applicazione di sanzioni penali, sarà valutata, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio del vaccino».

Art. 8.

L'allegato al decreto ministeriale 10 agosto 1962 è sostituito dall'allegato al presente decreto, contenente un testo aggiornato di istruzioni sulla produzione, controllo e conservazione del vaccino vivo attenuato contro la poliomielite, per uso orale.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

ISTRUZIONI RIGUARDANTI LA PRODUZIONE, IL CONTROLLO E LA CONSERVAZIONE DEL VACCINO VIVO ATTENUATO CONTRO LA POLIOMIELITE, PER USO ORALE.

1) PERSONALE

Il personale addetto alla produzione deve essere limitato ad un numero indispensabile di persone adibite solo a questo scopo, tecnicamente molto ben preparate, sane. Devono essere sottoposte a visita medica a intervalli regolari e devono rispettare rigorosamente le seguenti norme:

a) devono essere immuni contro la poliomielite in modo da non diventare escretori di poliovirus o anche di altri microrganismi significativi per la sicurezza del vaccino; inoltre, non devono essere affetti da tubercolosi;

b) devono fare la doccia ed indossare biancheria ed indumenti sterilizzati tutte le volte che entrano in laboratorio, inclusi guanti, calzature, maschere e cappelli;

c) devono rimanere nel laboratorio o stabulario durante i turni di lavoro e non uscire per alcuna ragione; non deve essere concesso di fumare, mangiare o bere;

d) un ispettore dovrebbe avere la responsabilità di registrare malattie insolite fra il personale, e di assicurarsi che tutte le lesioni sono trattate appropriatamente. Nessun lavoratore che abbia tagli o abrasioni su aree esposte del corpo potrà entrare nei laboratori o stabulari di produzione. Inoltre, qualsiasi malattia febbrile non spiegata, in periodo non lavorativo dovrà essere considerata come parzialmente legata al tipo dell'impiego. Se tali malattie sono frequenti, numerose o di particolare gravità, dovrà essere data comunicazione all'autorità sanitaria di controllo per prendere misure cautelative.

2) AMBIENTI

Il laboratorio per la produzione di vaccino poliomielitico vivo attenuato deve essere costituito da quattro gruppi di ambienti destinati esclusivamente a questo scopo:

a) stabulario per la segregazione delle scimmie da utilizzarsi per la produzione del vaccino;

b) locali per la produzione del vaccino;

c) locali per il controllo del vaccino in coltura di tessuti;

d) locali per il controllo del vaccino in animali.

Lo stabulario per la segregazione delle scimmie deve assicurare il più completo isolamentto degli animali dai locali adibiti alla produzione del vaccino e deve essere dotato di un opportuno sistema di filtrazione dell'aria in uscita ed entrata.

I reni prelevati agli animali nello stabulario di segregazione vanno posti in un recipiente sterile e introdotti, attraverso una piccola finestra nel locale di produzione.

Il locale di produzione deve essere fornito di stanze in cui si lasciano gli indumenti che il personale indossa fuori del laboratorio.

Nessuna comunicazione deve esistere fra i locali adibiti alla produzione ed i laboratori adibiti al controllo.

Prima dell'inizio della produzione di ciascuna serie i locali vanno lavati accuratamente, sterilizzati con nebulizzazione di sostante antisettiche e prolungata accensione di lampade U.V.

A visitatori e personale non appartenente direttamente ai processi di produzione non deve essere permesso di entrare nelle aree di produzione.

3) SCIMMIE

COLTURE DI TESSUTO PER LA PREPARAZIONE DELLA SEMENZA VIRALE E DEL VACCINO

Le scimmie da cui prelevare i reni per la produzione della semenza virale e del vaccino vero e proprio debbono appartenere ai generi *Macaca, Cercopithecus, Patas* o ad altri preventivamente approvati dall'I.S.S., debbono essere in buona salute e non devono essere state usate precedentemente per scopi sperimentali. Gli animali devono essere mantenuti in segregazione preventiva per almeno sei settimane. Durante tale periodo gli animali debbono rimanere in gabbie spaziate da separazioni più ampie possibili, a pareti piene da tutti i lati, tranne che sul fronte e debbono essere prese precauzioni per evitare infezioni crociate; in tali gabbie non vanno mai messi piu di due animali che non vanno intercambiati.

Qualora si verifichi nel gruppo (un gruppo in quarantena è una colonia di scimmie selezionate, sane, tenute in uno stabulario con cibo separato, e facilità di pulizia, e che non abbiano contatto con altre scimmie) una mortalità, in qualsiasi momento della quarantena (o segregazione) superiore al 5% (esclusi eventi accidentali o cause non dovute a malattie infettive), il periodo di quarantena va raddoppiato.

Al momento dell'uccisione, per il prelievo dei reni, gli animali devono essere accuratamente esaminati dal veterinario per escludere qualsiasi sintomo di malattia con particolare riguardo alla tubercolosi e a lesioni herpes-simili intorno alle labbra o nella cavità boccale.

Se una scimmia mostra una qualsiasi lesione patologica rilevante per l'uso dei suoi reni nella preparazione di un lotto di semenza o vaccino, questa scimmia non dovrà essere usata, e nessuna delle scimmie rimanenti del gruppo di quarantena dovrà essere usato finché non venga dimostrato che il loro uso non è pericoloso per la sicurezza del prodotto.

Le scimmie usate non devono avere anticorpi contro i virus SV40 e SAIDS. Se una ditta produttrice usa colture di tessuto diverse dai reni di scimmia sopra menzionati (per es. cellule diploidi umane), deve comunicarlo al Ministero della sanità ed ottenere l'approvazione dell'I.S.S. che stabilirà anche le norme per la produzione ed il controllo. Nessuna altra coltura cellulare, diversa da quella approvata dall'ISS, per la produzione del vaccino deve essere introdotta o maneggiata nell'area di produzione.

4) PRODUZIONE

A) SEMENZA VIRALE.

Prima di iniziare la produzione vera e propria del vaccino bisogna preparare un congruo quantitativo di «Semenza virale» di ciascuno dei tre tipi di virus; tale «Semenza virale» dovrà essere conservata a temperature inferiori a — 60 °C suddivisa in piccoli contenitori, ognuno dei quali servirà, nei dieci o più anni successivi, come inoculo per la produzione delle serie singole; prima di venire usata, essa dovrà essere sottoposta ai seguenti controlli:

1) identità;

2) sterilità per schizomiceti, miceti e micoplasma;

3) assenza di agenti avventizi in colture cellulari ed in animali;

4) costanza dei caratteri biologici dimostrabili con le colture di tessuto in rapporto a una sospensione di virus di riferimento;

5) costanza dei caratteri biologici dimostrabili mediante l'inoculazione in scimmie per via intraspinale (test di neurovirulenza), in confronto con una sospensione di virus di riferimento, secondo i requisiti del WHO (WHO Expert Committee on Biological Standardization, Thirty-third Report, Technical Report Series 687, WHO. Geneva 1983) e suoi successivi aggiornamenti;

6) si raccomanda che un test di identificazione biochimica quale quello della mappa T degli oligonucleotidi, sia eseguito d'accordo con l'I.S.S.

B) SERIE DI VACCINO.

Per la produzione della semenza virale e del vaccino si usa la sospensione cellulare ottenuta mediante tripsinizzazione dei reni (che non mostrino segni patologici) di scimmia, risospesa nell'adatto terreno di crescita, distribuita in bottiglie e messa ad incubare a 37 °C. Se viene usato siero animale nel terreno di crescita, il terreno di mantenimento, dopo la inoculazione del virus, non lo dovrà contenere. Possono essere usati antibiotici adatti che non siano penicillina e streptomicina, ed un indicatore di pH non tossico come il rosso fenolo ad una concentrazione di 0.002%. Tali sostanze devono essere approvate dalle autorità sanitarie di controllo. Bisogna inoltre assicurarsi che la tripsina ed il siero bovino usati nella preparazione della sospensione cellulare e per i terreni di crescita non abbiano agenti estranei.

Dopo il cambio del terreno, le bottiglie vanno tenute in osservazione per tre giorni prima di essere inoculate.

Il gruppo di colture proveniente da ciascuna scimmia va inoculato solamente se, dopo tale tempo, in nessuna delle bottiglie si riscontra il sia pur minimo fenomeno riportabile alla presenza di virus estranei nelle cellule.

Inoculare quindi solo il 75% di ciascun gruppo mentre il 25% deve essere tenuto come controllo (è preferibile che questa percentuale di cellule venga distribuita in piccole bottiglie onde facilitare l'osservazione microscopica). Tutte le colture vanno mantenute a 37 °C dopo il cambio del terreno. Passati i primi tre giorni di osservazione, si inocula il virus piuttosto diluito (1:1000).

Le bottiglie inoculate sono incubate a 34 °C (33-35 °C con una variazione non superiore a ± 0.5 °C) mentre quelle di controllo devono essere messe a 37 °C.

L'effetto citopatogeno da virus poliomielitico si verifica dopo tre/quattro giorni. È consigliabile non aspettare che tutte le cellule siano cadute nel liquidi e, pertanto, prima che ciò si verifichi, mettere le bottiglie a — 30 °C.

C) CONTROLLO.

a) *Controllo da eseguire sul liquido proveniente dalle bottiglie non inoculate di una singola scimmia.*

1) Saggi da effettuare sulle colture cellulari usate per la produzione di vaccino.

Nel giorno dell'inoculazione con la semenza virale viene prelevato un campione di almeno 20 ml di *terreno miscelato* proveniente dalle colture cellulari dei reni di ciascuna scimmia, terreno che deve essere diviso in due parti uguali. Una parte del terreno miscelato sarà saggiato in colture cellulari di rene di scimmia preparate dalla medesima specie, ma non del medesimo animale di quello usato per la produzione del vaccino. L'altra parte di terreno miscelato sarà saggiato in colture cellulari di rene di scimmia di un'altra specie tenendo conto che le prove sui terreni miscelati devono essere fatti in colture cellulari di almeno una specie conosciuta essere sensibile al virus SV40, tranne nei Paesi in cui la specie per la produzione è sensibile al virus SV40. Il terreno miscelato deve essere inoculato in bottiglie di colture cellulari in modo che la sua diluizione nel terreno di crescita sia di una parte in quattro parti; l'area del tappeto cellulare deve essere almeno di 3 cm^2 per ml di terreno miscelato. Almeno una bottiglia di ciascun tipo di coltura cellulare deve rimanere non inoculata e deve servire come controllo. In alcuni Paesi il virus può essere fatto crescere in colture cellulari secondarie di rene di scimmia, in questo caso l'I.S.S. deve dare la sua approvazione dopo che siano stati effettuati monitoraggi cromosomici.

Le colture devono essere incubate ad una temperatura di 37 °C e devono essere osservate per un periodo totale di almeno quattro settimane. Durante questo periodo di osservazione e dopo non meno di due settimane di incubazione, da ciascuna di queste colture deve essere fatta almeno una subcoltura del terreno nel medesimo sistema di coltura cellulare. Le subcolture devono essere osservate per almeno due settimane.

Un ulteriore campione di almeno 10 ml del terreno miscelato deve essere saggiato per escludere la presenza dell'herpesvirus B ed altri virus in colture cellulari di rene di coniglio. Il siero usato nel terreno di crescita di questa coltura deve essere esaminato per escludere la presenza di inibitori del virus B (l'herpesvirus umano può essere usato come indicatore). Questo campione deve essere inoculato in bottiglie di queste

colture cellulari, in modo che il terreno miscelato nel terreno di crescita sia di uno a quattro e l'area del tappeto cellulare sia almeno di 3 cm² per ml di terreno miscelato. Almeno una bottiglia della colture cellulari deve rimanere non inoculata e servire come controllo. Le colture devono essere incubate ad una temperatura di 37 °C e devono essere osservate per un periodo di almeno due settimane.

Deve essere aggiunto a queste prove, un ulteriore campione del terreno miscelato prelevato dalle colture cellulari nel giorno di inoculazione della semenza virale, affinché sia saggiato per la presenza di agenti avventizi (estranei) mediante l'inoculazione di 10 ml in colture cellulari umane o altre preventivamente autorizzate dall'I.S.S. sensibili al virus del morbillo.

Perché le prove siano valide, almeno l'80% delle bottiglie devono essere disponibili ed adatte per la valutazione alla fine dei rispettivi periodi di osservazione.

Se da queste prove si rileva la presenza di un agente avventizio, la singola raccolta (dell'intero gruppo di colture cellulari relative) non può essere usata per la produzione del vaccino.

Se viene dimostrata la presenza del virus B, la produzione del vaccino poliomielitico orale deve essere interrotta e le autorità sanitarie di controllo devono essere informate. La produzione non può essere ricominciata finché non sia esplètata una investigazione completa e finché non si siano prese tutte le precauzioni contro la ricomparsa dell'infezione, e soltanto dopo l'approvazione dell'autorità sanitaria di controllo.

Se questi esami non vongono eseguiti immediatamente, i campioni presi devono essere tenuti ad una temperatura di — 60 °C ad eccezione del campione per l'esame del virus B che deve essere tenuto a 4 °C, purché il saggio sia eseguito entro sette giorni dal prelievo.

II) Prove sulle colture cellulari.

Al momento della raccolta dei virus poliomielitici nessuna delle bottiglie (il 25%) tenute come controllo deve presentare fenomeni citopatologici che facciano sospettare la presenza di virus avventizi (estranei).

Perché le prove siano valide, non più del 20% delle colture cellulari di controllo possono essere scartate per ragioni accidentali, non specifiche. A tali bottiglie di controllo dopo una settimana si cambia il terreno di cui si congela un campione a — 30 °C e si tengono in osservazione un altra settimana.

Allo scadere di tale settimana si preleva un altro campione da ogni bottiglia di controllo, si inoculano ml 0.5 sia dal primo che dal secondo campione di dieci colture in provette di rene di scimmia dello stesso tipo di quella adoperata per la produzione, ma ottenuta da un altro animale, in dieci colture di rene di scimmia di una specie diversa sensibile al virus SV40, e in dieci colture di reni di coniglio.

Tali colture vengono mantenute in osservazione per due settimane alla temperatura di 37 °C. Allo scadere del tempo, con le colture di rene di scimmia, si eseguirà la prova dell'emoadsorbimento, che dovrà risultare negativa. La prova deve essere fatta con emazie conservate per non più di sette giorni e nel terreno non vi devono essere ioni di calcio e magnesio. La prova si può eseguire con emazie di cavia, umane (gruppo IV 0), scimmia, pollo o altri volatili in aggiunta alle emazie di cavia.

E necessario fare una prova per la presenza di agenti estranei su un ulteriore campione di terreni miscelati prelevati dalle colture di controllo inoculando 10 ml in colture cellulari umane o altre sensibili al virus del morbillo.

I volumi di vaccino da utilizzarsi per i controlli vanno invece conservati ad almeno — 60 °C, tranne quelli per il controllo di assenza del virus B, che devono essere mantenuti a 4 °C.

I congelatori ed i frigoriferi in cui si conservano tali sospensioni di virus per i controlli non devono contenere altro materiale.

b) *Controlli da eseguire sulla sospensione di virus prodotta da ogni singola scimmia:*

1) controllo del titolo infettante che dovrebbe essere maggiore o uguale a $10^7 TCID_{50}$/ml;

2) sterilità per miceti, schizomiceti, micoplasma per un volume di 10 ml o almeno lo 0.5% di ciascuna raccolta singola. Ciascuna raccolta singola dovrebbe essere saggiata anche per escludere la presenza del *Mycobacterium tubercolosis* mediante metodi colturali appropriati e del micoplasma usando terreni solidi e liquidi che si siano mostrati adatti alla crescita di micoplasmi, che richiedono steroli o no ed usando almeno 10 ml di ciascuna raccolta singola per ciscun gruppo di saggi;

3) prove di singole raccolte neutralizzate in colture cellulari di rene di scimmia, per il controllo di identità e di assenza di altri virus.

Un campione di almeno10 ml di ciascuna singola raccolta sarà neutralizzato da antisiero preparato in animali che non siano scimmie. Nel preparare antisieri per questo scopo gli antigeni immunizzanti devono essere di colture cellulari non di scimmia. Il siero deve essere monospecifico e ad altro titolo.

La metà (corrispondente ad almeno 5 ml di raccolta singola) della sospensione neutralizzata sarà saggiata in colture cellulari di rene di scimmia della stessa specie, ma non del medesimo animale usato per la produzione del vaccino. L'altra metà della sospensione neutralizzata sarà saggiata in colture cellulari di rene di scimmia di un'altra specie sensibile al virus SV40.

Le sospensioni neutralizzate devono essere inoculate in bottiglie di queste colture cellulari in modo che la diluizione della sospensione nel terreno di mantenimento sia di uno a quattro; l'area del tappeto cellulare deve essere almeno di 3 cm² per ml di sospensione neutralizzata. Almeno una bottiglia di ciascun tipo di coltura cellulare deve rimanere non inoculata come controllo e deve contenere il terreno di mantenimento con la medesima concentrazione di siero specifico usato per la neutralizzazione.

Può essere usato nel terreno di crescita siero animale che non contenga anticorpi o altri inibitori contro il virus SV40, mentre nel terreno di mantenimento non vi sarà altro siero che quello neutralizzante i poliovirus. Le colture devono essere incubate ad una temperatura di 37 °C e devono essere osservate per un periodo totale di almeno quattro settimane. Durante questo periodo di osservazione e, dopo non meno di due settimane di incubazione, da ciascuna di queste colture deve essere fatta almeno una subcoltura del terreno nel medesimo sistema di colture cellulari. Le subcolture devono essere osservate anche per almeno due settimane.

Un ulteriore campione di raccolta singola neutralizzata di 10 ml, deve essere inoculata in colture di cellule umane o altre sensibili al virus del morbillo.

Perché le prove siano valide, almeno l 80% delle bottiglie di coltura devono essere disponibili ed adatte per la valutazione alla fine dei rispettivi periodi di osservazione.

Se si osserva qualsiasi cambiamento citopatologico in qualcuna delle colture le cause di questi cambiamenti devono essere indagati; se sono dovuti a poliovirus non neutralizzato la prova deve essere ripetuta. Se vi è evidenza della presenza del virus SV40 o altri agenti avventizi attribuibili alla raccolta singola, questa non deve essere usata per la produzione del vaccino.

Prove in colture cellulari di rene di coniglio per il virus B (herpesvirus 1 cercopitecocida) ed altri virus.

Un campione di almeno 20 ml di ciascuna raccolta singola deve essere saggiata per escludere la presenza del virus B ed altri virus nelle colture di rene di coniglio. Il siero usato nel terreno di crescita di queste colture non deve contenere inibitori. Le modalità di inoculazione, la bottiglia non inoculata di controllo, la temperatura di incubazione (37 °C) ed il periodo di osservazione (due settimane) sono come quelle descritte precedentemente, anche per quanto riguarda la validità della prova (l'80% delle bottiglie di coltura devono essere indenni), e per quanto riguarda le precauzioni da prendere in caso di evidenza di virus B o di eventuali altri virus.

Prove in animali.

Anche se meno capaci di svelare agenti estranei delle colture cellulari, esse pure devono essere eseguite, specie per quanto riguarda il controllo della semenza virale.

c) *Controllo della sospensione del miscuglio omotipico prodotto finito prima della filtrazione - Sospensione del miscuglio omotipico.*

Ciascuna sospensione del miscuglio omotipico deve essere saggiato in animali per la presenza degli agenti avventizi, a meno che queste prove siano state già fatte sulle raccolte singole.

I campioni per saggiare la sospensione del miscuglio omotipico prima della filtrazione devono essere presi subito dopo che la sospensione e stata preparata e, se non saggiati immediatamente, devono essere tenuti ad una temperatura inferiore a — 60 °C finché le prove per la presenza di microorganismi avventizi sia eseguita. I campioni per le prove della ricerca del virus B, come descritto precedentemente, devono essere tenuti a 4 °C se la prova è eseguita entro sette giorni dalla conservazione.

1) Prove in conigli.

Un campione della sospensione del miscuglio deve essere saggiato per la presenza di virus B o di altri virus mediante iniezioni in almeno dieci conigli sani del peso tra kg 1.5-2.5. Il campione deve essere almeno di 100 ml. Ciascun coniglio deve ricevere non meno di 10 ml e non più di 20 ml di cui 1 ml per via intradermica in più siti ed i rimanenti per via sottocutanea. Il periodo di osservazione deve essere almeno di tre settimane per osservare morte o segni di malattia.

Il campione può essere dell'1% del miscuglio purché questo sia non minore di 100 ml, e non superiore a 500 ml, ed il periodo di osservazione dei conigli è di quattro-cinque settimane.

Tutti i conigli che muoiono dopo le prime ventiquattro ore del test devono essere esaminati mediante autopsia, con la rimozione del cervello e di organi per eseguire un dettagliato esame che stabilisca la causa della morte; gli animali che mostrano segni di malattia devono essere uccisi e sottoposti al medesimo esame autoptico.

L'esame del miscuglio è favorevole se almeno l'80% dei conigli inoculati rimane sano e sopravvive durante il periodo di osservazione e se nessuno dei conigli mostra segni di infezioni da virus B o da altri agenti avventizi o lesioni di qualsiasi tipo attribuibili alla sospensione del miscuglio.

Se viene dimostrata la presenza di virus B, si adotteranno tutte le misure e precauzioni descritte precedentemente.

2) Prove in topi adulti.

Un campione della sospensione del miscuglio sarà saggiata per la presenza di agenti patogeni avventizi per il topo mediante la inoculazione intracerebrale di 0.03 ml ed inoculazione intraperitoneale di almeno 0.5 ml della sospensione in ciascuno di almeno venti topi adulti, del peso di 15-20 g. I topi devono essere osservati per almeno tre settimane. Tutti i topi che muoiono dopo le prime ventiquattro ore e che mostrano segni di malattia devono essere esaminati per escludere infezioni virali; questo dovrà essere fatto sia macroscopicamente mediante l'osservazione diretta che mediante la subinoculazione di appropriate sospensioni di tessuto per via intracerebrale ed intraperitoneale in almeno cinque altri topi, i quali devono essere osservati per tre settimane. Il risultato è favorevole se almeno l'80% degli animali inoculati rimangono sani durante tutto il periodo di osservazione e nessuno dei topi mostra segni di infezione da agenti avventizi attribuibili alla sospensione del miscuglio.

3) Prova in topini neonati.

Va saggiata la presenza di agenti estranei patogeni per topini neonati di meno di ventiquattro ore provenienti da più di una covata, inoculando un campione della sospensione del miscuglio di 0.01 ml intracerebro di almeno 0.1 ml intraperitoneo in almeno dieci topini.

I topini devono essere osservati tutti i giorni per almeno quattordici giorni. Tutti i topini che muoiono dopo le prime ventiquattro ore dall'inizio della prova o che mostrano segni di malattia devono essere esaminati per escludere infezioni virali; questo deve essere fatto sia mediante osservazione macroscopica diretta che microscopica e sia mediante subinoculazione di sospensioni di tessuti appropriati per via intracerebrale ed intraperitoneale in almeno altri cinque topini neonati, i quali dovranno essere osservati giornalmente per quattordici giorni.

Il risultato è favorevole se almeno l 80% dei topi originariamente inoculati rimane sano e sopravvive per tutto il periodo di osservazione senza che nessuno di essi mostri segni di infezione da agenti estranei attribuibili alla sospensione del miscuglio.

4) Prove in cavie.

Un campione della sospensione del miscuglio deve essere saggiata petr escludere la presenza del *Mycobacterium tuberculosis* o di altri agenti estranei inoculando per via intraperitoneale 5.0 ml in ciascuna di almeno cinque cavie del peso di 350-500 g. Gli animali devono essere osservati per almeno quarantadue giorni durante i quali nessuna deve morire o mostrare segni di malattia. Tutte le cavie che muoiono nelle prime ventiquattro ore dalla prova o che mostrano segni di malattia devono essere esaminate macroscopicamente ed i tessuti devono essere esaminati sia microscopicamente che con metodi colturali per mettere in evidenza infezioni da *M. tuberculosis*. Gli animali che sopravvivono dopo il periodo di osservazione devono essere osservati macroscopicamente mediane autopsia.

Il risultato è favorevole se almeno l'80% delle cavie inoculate rimangono sane e sopravvivono durante il periodo di osservazione senza mostrare segni di infezione con *M. tuberculosis* o altri agenti avventizi attribuibili alla sospensione del miscuglio.

La prova può essere eseguita anche usando il pellet ottenuto centrifugando 100 ml di sospensione del miscuglio e risospendendolo in 30 ml del supernatante. Va misurata giornalmente la temperatura rettale delle cavie per le prime tre settimane.

Si possono usare anche terreni colturali per mettere in evidenza la presenza del *M. tuberculosis*.

d) *Controllo della sospensione del miscuglio dopo la filtrazione.*

La sospensione del miscuglio deve essere filtrata attraverso un filtro che trattenga batteri ed altri grandi microorganismi.

Il campione della sospensione del miscuglio da filtrare deve essere preso immediatamente dopo la filtrazione e, se non è esaminato immediatamente, deve essere tenuto ad una temperatura inferiore a — 20 °C finché le prove descritte più sotto non siano espletate.

a) Prova di identità.

Il tipo di poliovirus nella sospensione del miscuglio filtrato deve essere identificato sierologicamente, assicurandosi che i sieri usati siano monospecifici mediante titolazione di questi contro i virus omo - ed eterotipici di titolo conosciuto.

b) Concentrazione virale.

La determinazione della quantità di poliovirus infettante per ml della sospensione del miscuglio filtrato deve essere eseguita in colture cellulari. La determinazione può essere fatta come PFU/ml o come $TCID_{50}$/ml ed essere basata sull'uso di intervalli di diluizione di dieci volte con dieci tubi per diluizione in tubi o piatre per microtitolazioni che diano la medesima precisione.

La concentrazione del virus determinata da questa prova deve essere la base per la quantità del virus usato nelle prove di neurovirulenza in scimmie e per preparare il miscuglio finale. Si raccomandano i dettagli adeguati per eseguire la prova (Appendix 4 del WHO Thirty-third Report Technical Report Series No. 687, 1983, pag. 155).

c) Prova per accertare la costanza delle caratteristiche del virus.

Il poliovirus nella sospensione del miscuglio filtrato deve essere esaminato confrontandolo o con il lotto della semenza virale o con una preparazione di virus di referenza (come descritto a pag. 114 del sopracitato Thirty-third Report del WHO) con riguardo a caratteristiche sicure, come descritto nelle seguenti sottosezioni.

L'obiettivo di queste prove è quello di assicurarsi che il virus vaccinale non ha subito cambiamenti durante la sua replicazione nella preparazione del vaccino.

Dai risultati di queste prove per le successive preparazioni dei miscugli del vaccino può essere fatto un accertamento critico di costanza della qualità del vaccino (come descritto a pag. 140 del sopracitato Thirty-third Report del WHO). L'autorità sanitaria nazionale di controllo deve avere le preparazioni di lavoro internazionali di referenza per la neurovirulenza: l'autorità di controllo ed il produttore devono ciascuno eseguire almeno due prove per ottenere i dati di linea di base necessari per confrontare la neurovirulenza dei vaccini da saggiare.

c1) Prove di neurovirulenza in scimmie.

Le scimmie usate per le prove di neurovirulenza dovranno avere gli stessi requisiti di quelle descritte a pag. 17 del sopracitato documento del WHO di peso non inferiore a kg 1.5 e non superiore a 2.5-3 kg. La patogenicità della sospensione del miscuglio filtrato per scimmie *Macaca* o *Cercopithecus* deve essere confrontata con quella di una preparazione virale di referenza, per analizzare la neurovirulenza, inoculando nella regione lombare del SNC. Un campione di siero ottenuto da ciascuna scimmia non dovrà contenere anticorpi alla diluizione di 1:4 quando esaminato contro non più di 1000 $TCID_{50}$ di ciascuno dei tre tipi di virus.

La prova di neurovirulenza sarà eseguita una volta soltanto. Essa può essere eseguita solo dal produttore, dopo aver informato l'autorità sanitaria di controllo (cioè l'ISS) della data della prova; si dovrà stabilire che i reperti autoptici, le inclusioni e/o le sezioni istologiche siano resi disponibili per l'ispezione (o controllo) da parte dell'ISS; se la prova di neurovirulenza è eseguita dal laboratorio nazionale di controllo le stesse norme varranno per la ditta produttrice.

1) Numero di scimmie.

Il numero di scimmie inoculate deve essere tale che almeno undici scimmie positive siano da includere nella valutazione del vaccino ed almeno undici scimmie positive devono essere incluse per la preparazione di referenza per i virus di tipo uno e di tipo due. Per il virus di tipo tre, vi devono essere almeno diciotto scimmie positive per la referenza ed altre diciotto scimmie positive per il vaccino. Con la medesima referenza omotipica può essere analizzato più di un lotto di vaccino. Quando possibile, le scimmie dovrebbero provenire dallo stesso gruppo di quarantena e dovrebbero essere distribuite a random tra le preparazioni. Quando non è possibile usare scimmie provenienti dal medesimo gruppo di quarantena per la referenza omotipica e per il vaccino da esaminare, un uguale numero di scimmie provenienti dai due gruppi di quarantena devono essere inclusi nelle prove con ciascuna delle preparazioni.

Per avere undici e diciotto scimmie positive, di solito si inoculano dodici e venti scimmie rispettivamente.

Una scimmia positiva è quella in cui le lesioni neuronali specifiche per il poliovirus sono viste nel SNC. le scimmie sono addormentate con idrocloruro di chetamina od ogni altra sostanza che si dimostri adatta. Se una prova viene eseguita in due giorni differenti, un uguale numero di scimmie devono essere inoculate con il vaccino e la referenza omotipica in ciascun giorno di lavoro.

2) Quantità di virus contenuti nelle semenze, nelle preparazioni di referenza e nei vaccini inoculati.

La quantità del virus del vaccino e della preparazione omotipica di referenza devono essere aggiustate per essere quanto più vicine possibili e devono contenere tra $10^{5.5}$ e $10^{6.5}$ $TCID_{50}$/0.1ml.
Negli animali deve essere inoculato soltanto una concentrazione singola di virus.

Deve essere determinato il titolo del virus di un campione della semenza o della referenza del vaccino che deve essere inoculato nelle scimmie.

Sarebbe auspicabile che un metodo standard della titolazione della preparazione del virus venisse scelto mediante uno studio internazionale di collaborazione.

3) Osservazione delle scimmie.

Tutte le scimmie devono essere osservate per diciassette-ventidue giorni per i sintomi indicativi di poliomielite o di altra infezione virale. le scimmie che sopravvivono le prime ventiquattro ore ma muoiono prima dell'undicesimo giorno dopo l'inoculazione devono essere autopsizzate per determinare se la poliomielite è stata la causa della morte. Quelle che sono morte per cause diverse dalla poliomielite devono essere escluse dalla valutazione. Gli animali moribondi o che sono gravemente paralizzati devono essere uccisi e deve essere fatta l'autopsia.

Tutte le scimmie che sopravvivono durante il periodo di osservazione devono, alla fine, essere uccise e fatta l'autopsia.

Perché la prova sia valida, almeno l'80% degli animali in ciascun gruppo deve rimanere sano e sopravvivere durante il periodo di osservazione.

4) Numero di sezioni esaminate.

L'esame istologico deve essere fatto sul midollo lombare, midollo cervicale, bulbo superiore ed inferiore, mesencefalo, talamo, cervelletto, ponte e corteccia cerebrale motrice di ciascuna scimmia.

Le sezioni devono essere tagliate ad uno spessore di 10-15mμ e colorate con gallocianina. Il numero minimo di sezioni esaminate devono essere:

dodici sezioni prese in modo da rappresentare tutto il rigonfiamento lombare;

dieci sezioni prese in modo da rappresentare l'intero rigonfiamento cervicale;

due sezioni dal bulbo (superiore ed inferiore);

una sezione dal ponte e cervelletto;

una sezione dal mesencefalo;

una sezione ciascuna, destra e sinistra, del talamo;

una sezione ciascuna, destra e sinistra, della corteccia cerebrale.

5) Conteggio dell'attività virale.

Nel valutare l'attività virale nelle emisezioni del midollo spinale e dell'encefalo, deve essere usato un punteggio di gravità. Il danno specifico è importante sia che si tratti di infiltrazione cellulare che di distruzione dei neuroni.

Il sistema di punteggio deve essere:

1) soltanto infiltrazione cellulare (questo non è sufficiente per considerare le scimmie come positive);

2) infiltrazione cellulare con minimo danno neuronale;

3) infiltrazione cellulare con esteso danno neuronale;

4) danno neuronale massivo con o senza infiltrazione cellulare.

I punteggi ottenuti devono essere registrati su una scheda standard per il produttore e per l'autorità nazionale sanitaria di controllo. (Vedi appendice 5 e 7 a pag. 157 e 163-164 rispettivamente del WHO Technical Report Series No. 687, 1983).

Una scimmia con lesioni neuronali nelle sezioni, ma che non mostra il tragitto dell'ago, deve essere considerata positiva. Una scimmia che mostra il tragitto dell'ago nelle sezioni, ma non le lesioni neuronali, non deve essere considerata positiva.

Una sezione che mostra danno dovuto al trauma, ma non mostra lesioni specifiche da virus, non è inclusa nel punteggio. Le severità dei punteggi sono basate sulle letture delle emisezioni delle sezioni istologiche lombari (L), cervicali (C) e del cervello (B). I punteggi delle lesioni (LS) = Lesion Score per ciascuna scimmia positiva sono calcolati come segue:

$$LS = \left[\frac{\Sigma \text{ di punteggi L}}{\text{N. di emisezioni}}\right] + \left[\frac{\Sigma \text{ di punteggi C}}{\text{N. di emisezioni}}\right] + \left[\frac{\Sigma \text{ di punteggi B}}{\text{N. di emisezioni}}\right] : 3$$

e viene calcolata una media di punteggi di lesioni per ciascun gruppo di scimmie positive.

6) Valutazioni del test di neurovirulenza.

La valutazione dell'attività virale nella preparazione del vaccino ed in quella di referenza deve essere confrontata con l'attività nel rigonfiamento lombare del midollo ed il grado di diffusione dell'attività da questa regione al rigonfiamento cervicale e al cervello.

L'accettabilità o il rifiuto del vaccino deve essere basato sul punteggio totale di tutti gli animali saggiati. Gli animali singoli che mostrano un'attività insolitamente alta, sia nella regione lombare o nella diffusione, devono essere anche presi in considerazione nella valutazione finale.

Le prove del miscuglio filtrato sono favorevoli se il numero richiesto di animali è positivo e se nessuno dei reperti clinici ed istopatologici mostrano differenze significative nella patogenicità tra il virus vaccinale ed il materiale di referenza.

Prima si valuta se la referenza utilizzata nel controllo ha dato risultati compatibili con precedenti saggi della referenza stessa (sono necessari almeno quattro saggi), quindi si valuta se la differenza osservata tra la referenza e il vaccino è superiore a opportuni coefficienti costruiti utilizzando la varianza che si ottiene considerando le prime prove della referenza («varianza combinata») seguendo il seguente schema:

a) verifica della validità della referenza: si calcola la media delle medie del punteggio delle lesioni delle referenze precedenti, M, e la varianza combinata, S^2, quindi si considerano i limiti superiore ed inferiore che per i tipi 1 e 2 sono $M \pm S$, essendo S la radice quadrata della varianza combinata, mentre per il tipo 3 sono $M+S$ e $M-(\frac{1}{2})S$. La referenza del controllo viene accettata se è compresa nei due limiti fissati;

b) sempre utilizzando la varianza combinata si calcolano i coefficienti di $C_1 = 2.3 \times \sqrt{2S/N_1}$, $C_2 = 2.6 \times \sqrt{2S/N_1}$ e $C_3 = 1.6 \times \sqrt{2S/N_2}$ essendo N_1 il numero di scimmie inoculate per la prova di neurovirulenza del vaccino da controllare e N_2 il numero di scimmie usate in due prove se il primo deve essere ripetuto. Se la differenza tra la media del «punteggio delle lesioni», $\bar{X}$ test, del vaccino da controllare e la media del «punteggio delle lesioni», $\bar{X}$ ref, della referenza del vaccino attuale è inferiore a C_1 il vaccino è accettato; se la differenza è compresa tra C_1 e C_2 è necessario effettuare un'altra prova di neurovirulenza con il vaccino da controllare e con la referenza, quindi si considerano le medie corrispondenti per la referenza e per il vaccino combinando le due prove e se la differenza è inferiore a C_3 il vaccino si accetta, se la differenza è maggiore di C_3 non ha superato il controllo.

(Le linee guida per la determinazione dell'accettabilità dei vaccini sono esemplificate nell'appendice 6, pag. 158-162, del WHO Technical Report Series No. 687, 1983).

Prove in vitro.

Il virus nella sospensione del miscuglio filtrato deve essere esaminato per la proprietà che ha di riprodursi alle temperature di 36 °C e 40 °C per i tipi 1 e 2 e 36 °C e 40.3 °C per il tipo 3 (rct/40 marker) in confronto o con il lotto di semenza virale o con una preparazione di virus di referenza per le prove del marcatore e con gli adatti ceppi di poliovirus rct/40– e rct/40+ del medesimo tipo. Le temperature di incubazione usate in questa prova devono essere controllate all'interno di ± 0.1 °C.

La sospensione del miscuglio filtrato dà risultato favorevole se sia il virus della sospensione del miscuglio che quello nel materiale della appropriata referenza hanno un titolo, determinato a 36 °C, di almeno centomila volte superiore rispetto a quello determinato alla temperatura più elevata. A meno che i titoli ottenuti per tutti i virus di referenza non mostrino i valori aspettati, la prova deve essere ripetuta.

Il titolo del virus, alla più alta temperatura, non deve essere superiore a $10\ TCID_{50}$/ml o 10PFU/ml.

Deve essere inclusa nella prova una temperatura intermedia nella regione tra 39.2-39.5 °C in cui il titolo del materiale di referenza deve essere ridotto di un fattore tra mille e centomila volte il suo valore a 36 °C.

Lo scopo è di ottenere rapporti definiti per le capacità riproduttive della sospensione del miscuglio e del materiale di referenza in gamme di temperature in modo tale che possa essere fatto un più accurato confronto. Le autorità sanitarie nazionali di controllo dovranno approvare le preparazioni dei virus di referenza ed i ceppi di virus appropriati rct/40+ per questa prova, o meglio, fornirli alle ditte produttrici (come previsto dal WHO Technical Report Series, Thirty-third, 687, 1983, pagine 114-115).

Inoltre, le ditte produttrici devono eseguire almeno un'altra prova per un marcatore genetico, poiché può avvenire un cambiamento genetico che può non essere svelato dalla sola prova del marker rct/40. Le altre prove usate di solito sono quelle basate sullo studio del carattere antigenico del ceppo, o le prove per la sensibilità di riproduzione a differenti concentrazioni di bicarbonato di sodio (d-marker).

La preparazione del miscuglio finito deve essere eseguita in modo tale da evitare la contaminazione del prodotto. La diluizione e le procedure di mescolamento devono essere approvate dalle autorità sanitarie nazionali di controllo.

Ogni sostanza che può essere aggiunta al prodotto nel preparare il miscuglio finale deve essere approvata dall'autorità nazionale di controllo e deve essere usata ad una concentrazione tale da non diminuire la sicurezza e l'efficacia del vaccino.

Devono essere eseguite prove per la sterilità verso i batteri e miceti (secondo quanto stabilito dal WHO Technical Report Series, No. 530, 1973, pag. 48).

I requisiti concernenti la riempitura ed i contenitori del vaccino liquido devono essere quelli dati dal WHO (Technical Report Series, No. 687, alle pagine 135-136-137-138-139 e ai riferimenti precedenti, ivi riportati.

Prove di controllo sul prodotto finito.

Devono essere presi campioni da ciascun lotto riempito per le seguenti prove:

1) Prova di identità:

il tipo o i tipi di poliovirus devono essere sierologicamente identificati. Ci si assicura che i sieri usati siano monospecifici titolandoli contro i virus omotipici ed eterotipici di titolo conosciuto.

2) Prove di sterilità per batteri e miceti:

tali prove devono ottenere l'approvazione dell'autorità sanitaria nazionale di controllo.

3) Titolazione del virus o dei virus:

la determinazione del titolo del poliovirus deve essere fatta come stabilito dai requisiti del WHO Technical Report Series, No. 687, 1983, pagine 130-131. Nel caso di vaccino contenente più di un tipo di poliovirus, ciascun tipo deve essere titolato separatamente usando appropriati sieri monospecifici per ciascun tipo presente. La concentrazione dei virus come determinata da questa prova deve essere, sulla base dei rapporti riguardanti la quantità di virus di ciascun tipo, riferita ai requisiti stabiliti nell'etichettamento. Per il vaccino finito trivalente la quantità totale dei tre tipi di poliovirus deve essere per 1 ml non inferiore a $10^{6.6}$ e non superiore a $10^{7.6}$; per il tipo 1 tra $10^{6.4}$ -$10^{7.4}$; per il tipo 2 tra $10^{5.5}$ -$10^{6.5}$; per il tipo 3 tra $10^{6.2}$ -$10^{7.2}$ (FDA, 21, 1/4, 1974).

4) Prove di innocuità:

inoculare dieci topi con ml 0.5 e cinque cavie con ml 5 di vaccino per via endoperitoneale. Gli animali devono sopravvivere durante tutto il periodo di osservazione di sette giorni.

5) Prove di stabilità:

deve essere determinato dall'autorità sanitaria nazionale di controllo il più basso limite consentito del titolo del virus nel vaccino, durante e dopo il periodo di incubazione a 37 °C per sette giorni.

Etichette.

Oltre ai requisiti stabiliti (nel WHO Technical Report Series, No. 323, 1966, pag. 18) si devono aggiungere le seguenti informazioni nell'etichetta sul contenitore:

la designazione dei ceppi di poliovirus contenuti nel vaccino;

indicare la coltura di tessuto usata (cioè il rene di quale scimmia);

il tipo e la quantità di qualsiasi stabilizzante o preservante presente nel vaccino;

il tipo e la quantità di qualsiasi antibiotico usato nella preparazione del vaccino;

la quantità di virus di ciascun tipo contenuti in una dose umana raccomandata.

Nel foglietto illustrativo devono essere anche descritti gli effetti collaterali e il rarissimo evento (No. di casi/No. di soggetti vaccinati) di una paralisi vaccino-associata sia per i riceventi il vaccino che per i contatti.

Inoltre, va precisato, che il vaccino liquido, una volta surgelato, può essere mantenuto ad una temperatura fra + 2 °C e + 8 °C per trenta giorni; tale vaccino può essere mantenuto per più lunghi periodi di tempo se è stato aggiunto, durante la lavorazione, uno stabilizzante adeguato (per es. $MgCl_2$ 2M 1ml/ml di vaccino).

Conservazione e data di scadenza.

Il vaccino antipoliomielitico vivo attenuato deve essere conservato a temperatura non superiore a – 20 °C.

Conservato in tali condizioni, «senza mai essere rimosso», sia pure temporaneamente, il vaccino conserva la validità per due anni a partire dall'ultima soddisfacente determinazione del titolo eseguita o stabilita dall'autorità sanitaria nazionale di controllo.

Dal momento in cui viene portato fuori dai congelatori della ditta produttrice per essere distribuito la durata delle validità è di dodici mesi, purché conservato a temperatura non superiore a – 5 °C.

Durante il trasporto è necessario che il vaccino sia sempre mantenuto congelato. La validità del vaccino antipoliomielitico vivo attenuato è perciò di mesi dodici, a decorrere dal momento in cui viene portato fuori dalla ditta di produzione, sempre che tale periodo di dodici mesi rientri nel limite massimo di due anni, come detto in precedenza.

Ai produttori può essere permesso prolungare la data di scadenza del vaccino (preparazioni «madri» monotipiche) se i dati appropriati (titolazione, modalità di conservazione, ecc.) sono sottoposti all'autorità sanitaria nazionale di controllo.

Campioni per il controllo di Stato.

Il prelevamento della semenza virale e dei campioni di vaccino antipolio, durante le varie fasi di preparazioni e come prodotto finito deve essere compiuto da un ufficiale sanitario (per es. medico regionale, funzionario dell'autorità sanitaria nazionale di controllo, o altro).

La quantità di ogni campione da prelevare sarà stabilita in base alle necessità tecniche e comunicata alla ditta interessata.

Per quanto riguarda le ditte estere, saranno esse stesse a provvedere direttamente all'invio della semenza virale e dei campioni di vaccino provenienti dalle varie fasi di lavorazione, accompagnati dai relativi protocolli (di produzione, di controllo della ditta, di controllo dell'autorità sanitaria di controllo del paese di origine) e da dichiarazioni giurate.

Una dichiarazione firmata dal funzionario del laboratorio nazionale di controllo deve essere fornita insieme alla richiesta degli stabilimenti di produzione e deve certificare se il lotto in questione incontra tutti i requisiti nazionali come stabiliti dal WHO Thirty-third Report Technical Report Series No. 687, 1983, pagg. 107-174, WHO Espert Committee on Biological Standardization.

Il certificato deve, inoltre, stabilire la data dell'ultima determinazione soddisfacente della concentrazione virale, il numero del lotto, il numero sotto il quale il lotto è stato liberato, ed il numero che compare sulle etichette dei contenitori; dovrà essere unita, in aggiunta, una copia del documento ufficiale della liberazione nazionale.

Lo scopo del certificato è per facilitare lo scambio dei vaccini poliomielitici (orali) tra i paesi (nazioni).

Liberazione e certificazione.

Un lotto di vaccino deve essere liberato soltanto se adempie ai requisiti del WHO sopra riportati. Prima della liberazione di ogni (di qualunque) lotto di vaccino da uno stabilimento di produzione devono essere applicati i requisiti di costanza della produzione stabiliti nella parte A, sezione 9.1 dei revised Requirements for Biological Substances No. 1 (General Requirements for Manufacturing Establishments and Control Laboratories) (WHO Technical Report Series, No. 323, 1966, pag. 19).

Si deve intendere che tali requisiti stabiliti nei WHO Technical Report Series, precedentemente citati, sono riesaminati ogni due anni circa e possono mutare, a seconda dei progressi scientifici raggiunti negli anni, in una o più parti; per tale motivo i controlli e le disposizioni possono subire modifiche che dovrebbero poter essere inserite in sostituzione o in aggiunta a queste già stabilite: si dovrebbe poter procedere alla modifica con una semplice richiesta al Ministro della sanità - Direzione generale servizio farmaceutico.

90A0657

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Carema in provincia di Torino. (Ordinanza n. 1856/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Viste le ordinanze n. 789/FPC/ZA del 9 agosto 1986, n. 958/FPC/ZA dell'8 aprile 1987 e n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1986, n. 94 del 23 aprile 1987 e n. 93 del 21 aprile 1988, con le quali sono stati concessi finanziamenti tesi ad eliminare parte del pericolo incombente sull'abitato di Carema;

Vista la nota n. 2565 dell'11 dicembre 1989 del comune di Carema con la quale si richiede un finanziamento di L. 3.450.000.000 a completamento degli interventi in atto finanziati con le sopra citate ordinanze, sulla base di un progetto generale di L. 10.500.000.000, per l'eliminazione del pericolo incombente lungo il pendio che sovrasta il centro abitato;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque un ulteriore immediato intervento teso alla realizzazione delle opere di completamento, anche se parziale, indispensabili per la riduzione del pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un ulteriore immediato intervento teso alla parziale eliminazione del persistente pericolo incombente nel comune di Carema di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0723

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baunei in provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 1857/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista l'ordinanza n. 1474/FPC/ZA del 3 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, con la quale si assegna al comune di Baunei la somma di L. 1.350.000.000 per interventi sulla parete rocciosa sovrastante l'abitato;

Vista la nota del comune di Baunei n. 4807 del 27 ottobre 1989 con la quale si richiede un finanziamento suppletivo di L. 320.000.000 su perizia di variante, per i lavori disposti con la sopra citata ordinanza n. 1474/FPC del 3 giugno 1988;

Vista la nota del comune di Baunei n. 4808 del 27 ottobre 1989 con la quale si trasmette un progetto di massima, integrativo degli interventi in atto, sulla parete rocciosa sovrastante l'abitato per un importo complessivo di L. 1.900.000.000;

Considerato che i suddetti lavori ricadono su aree a rischio per le quali il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato il pericolo incombente nel sopralluogo del 27 aprile 1988;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire l'ultimazione dei lavori in atto di cui alla sopra citata perizia suppletiva per un importo di L. 300.000.000, nonché di permettere comunque l'esecuzione dei lavori ritenuti più urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità di cui al citato progetto integrativo, per un importo di L. 500.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire l'esecuzione delle opere di cui in premessa tese alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Baunei, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 800.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0724

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 2 febbraio 1990.

Indirizzi di politica industriale per il Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al CIPI la definizione delle direttive, dei criteri e delle modalità e delle procedure per la concessione del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/1986;

Vista la delibera del CIPI in data 16 luglio 1986 che stabilisce le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 64/1986 a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali;

Vista la delibera CIPE del 29 dicembre 1986, con la quale è stato approvato il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989;

Tenuto conto dell'individuazione effettuata dallo stesso primo piano annuale dei livelli di sviluppo delle aree del Mezzogiorno indicate nelle fasce *A* (minore sviluppo), *B* (sviluppo medio) e *C* (maggiore sviluppo), rispetto alle condizioni medie del sistema economico riscontrabili nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 18, che disciplina la manovra delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata;

Constatato l'accentuarsi nell'ambito del territorio meridionale di squilibri interni che peraltro tenderebbero ad aggravarsi ulteriormente nella prospettiva della compiuta unificazione del Mercato europeo;

Considerata l'esigenza di indirizzare flussi più consistenti di risorse finanziarie, nell'ambito di quelle disponibili per l'intervento straordinario, verso le aree a minor sviluppo, fermo restando quanto altro previsto per l'intero Mezzogiorno, entro il quale anche le altre aree registrano ancora condizioni di particolare arretratezza nei confronti delle regioni settentrionali dell'Italia e dell'Europa;

Tenuto conto degli orientamenti emersi nella riunione del 21 dicembre scorso circa l'estensione del contratto di programma alle piccole e medie imprese, l'individuazione di nuovi strumenti di contrattazione, la graduazione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 64/1986 in rapporto allo sviluppo delle singole aree territoriali individuate nel primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE in data 29 dicembre 1986;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1) La contrattazione programmata, introdotta dalla delibera CIPI del 16 luglio 1986 e disciplinata dal primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986 e dalla delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 181, è estesa alle piccole e medie imprese, produttrici di beni e di servizi, che si riuniscono in corsorzi aventi forma giuridica di società di capitali, cui possono partecipare società di capitali e società partecipate da società finanziarie a capitale pubblico.

2) La contrattazione programmata è riservata di norma ai piani progettuali che si realizzano nei territori delle fasce *A* (minore sviluppo) e *B* (sviluppo medio) ed eccezionalmente nella fascia *C* (maggiore sviluppo), indicate al punto 3.3 del primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986.

3) Per favorire, nelle zone delle fasce *A* (minore sviluppo) e *B* (sviluppo medio), l'insediamento di iniziative promosse da singole imprese di significative dimensioni, operanti in settori ad elevato contenuto tecnologico o caratterizzati da domanda crescente, è prevista la possibilità di utilizzare le procedure della contrattazione programmata per contratti d'impresa che hanno per oggetto programmi integrati triennali e che comprendono, tra l'altro, nuovi impianti industriali, centri di ricerca, progetti di ricerca e di formazione.

4) La contrattazione programmata può essere utilizzata nei territori delle fasce *A* (minore sviluppo) e *B* (sviluppo medio) dalle piccole e medie imprese operanti in un unico settore e riunite nelle forme consortili di cui al punto 1) per raggiungere obiettivi di riequilibrio e rivitalizzazione del settore di appartenenza attraverso innovazioni di processo e/o di prodotto. Per i territori appartenenti alla fascia *A* (minore sviluppo) ed eccezionalmente per quelli appartenenti alla fascia *B* (sviluppo medio) la contrattazione programmata può

essere utilizzata dalle piccole e medie imprese, riunite nelle forme consortili di cui al punto 1), anche per la realizzazione, in settori diversi, di nuovi impianti facenti parte di un organico piano progettuale finalizzato al conseguimento, in aree definite, di obiettivi di sviluppo e di occupazione.

5) Per le iniziative ubicate nei territori della fascia *A* (minore sviluppo), ferme restando le sospensioni ed esclusioni previste ai punti 4 e 5 della delibera CIPI del 16 luglio 1986, la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, prevista per i settori prioritari dalla citata delibera CIPI al punto 6, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai settori estrattivo e manifatturiero nonché a quelli delle lettere *a), b), e), f), h), n), q), s), v), z), aa)* e *ab)*, di cui al punto 2 della medesima delibera CIPI del 16 luglio 1986.

6) Le determinazioni della presente delibera di cui al punto 1 e al punto 3 limitatamente alla introduzione del nuovo strumento del contratto d'impresa si applicano alle proposte di contratto che saranno presentate successivamene alla data di pubblicazione della delibera stessa.

Le altre determinazioni saranno operative con l'adozione, da parte del CIPE, di una successiva delibera riguardante l'articolazione e la graduazione delle agevolazioni finanziarie, secondo gli indirizzi sopra delineati.

Per le iniziative rientranti nei piani progettuali per i quali, alla data di pubblicazione della presente delibera, siano già state avviate le procedure istruttorie della contrattazione programmata, continuano comunque ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti. Le stesse disposizioni si applicano altresì alle proposte di contrattazione programmata dirette a far fronte alla crisi siderurgica nelle aree meridionali, purché presentate entro il 30 giugno 1990.

Roma, addì 2 febbraio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A0725

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 febbraio 1990.

Estensione della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese ed indicazioni in materia di agevolazioni finanziarie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera adottata dal Comitato in data 29 dicembre 1986, relativa all'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale 1987-1989 di sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la delibera del 29 dicembre 1986, con la quale il Comitato ha approvato il primo piano annuale di attuazione del programma triennale sopra richiamato;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1988, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato in data 3 agosto 1988, con la quale è stato approvato il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno;

Tenuto conto delle indicazioni emerse nella riunione in data odierna del CIPI circa l'estensione della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese, l'introduzione di nuovi strumenti d'intervento e i criteri da seguire per la graduazione e l'articolazione delle agevolazioni finanziarie in rapporto alle diverse realtà economiche del Mezzogiorno;

Considerato che gli indirizzi formulati dal CIPI possono essere utilmente inseriti nel quadro programmatico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

È approvata l'applicazione alle piccole e medie imprese della contrattazione programmata, introdotta dalla delibera CIPI del 16 luglio 1986 e disciplinata dal primo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986 e dalla delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 181. È inoltre approvata l'utilizzazione delle procedure della contrattazione programmata per i contratti d'impresa.

Prende atto

degli orientamenti espressi dal CIPI in data odierna circa la graduazione territoriale e settoriale delle agevolazioni finanziarie a sostegno delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, che saranno successivamente specificati con propria deliberazione dopo che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno avrà consultato in merito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Roma, addì 2 febbraio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A0725

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

(3ª pubblicazione) Elenco n. 1

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 Mod. 25-A. — Data: 22 dicembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

90A0328

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale 1/5495 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pago Veiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 77.839.331 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 80.554.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente De Palma Romeo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6108 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.776.696.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.862.279.000 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Gomme Mezzano.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Piacenza darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6154 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Villa Literno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 86.483.620 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 92.714.000 iscritto a ruolo a nome della contribuente Cerullo Nicolina.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Caserta darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6205 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Giovanni Teatino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.239.321.600 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.304.549.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte S.B. Ricambi S.r.l. e B.P. Gomme S.a.s.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Chieti darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6281 del 28 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Tramonti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 128.574.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 137.645.000 iscritto a ruolo a nome della Cooperativa agricola «La Fiorita».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6293 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Decimomannu è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.360.990.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 7.839.180.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Pilloni Ignazio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cagliari darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6296 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cutrofiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 30.284.569.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 32.466.304.332 iscritto a ruolo a nome del contribuente Gorgoni Donato Lorenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto è provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6420-6421 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.263.789.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.464.701.082.398 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Treviso darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6539 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Manduria è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.133.308.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 6.575.159.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Tornese Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6544 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Campofilone è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 57.003.754 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 59.348.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Cosme S.a.s. e Zimes S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6548 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Serra S. Bruno è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 321.628.510 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 344.799.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Tassone Bruno, Barilaro Brandina e Tassone Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6606 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Acquanegra Cremonese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.173.370.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.297.127.661 iscritto a ruolo a nome del contribuente Venturini Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cremona darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6676 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ricadi è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 212.031.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 225.565.000 iscritto a ruolo a nome di Giuliano Giuseppe, Soriano Fortunato, Paparotto Emilio, Pantano Agostino, Caronte Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 1/6686 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lamezia Terme è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.999.938.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.164.904.658 iscritto a ruolo a nome di Giglio Ruggero, Concetta, Domenico, Giuseppe e Claudio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

90A0729

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferradriatica*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno), licenziati dal 26 giugno 1985:

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 25 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Metalbox*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno), licenziati dal 30 dicembre 1984 al 20 settembre 1988:

periodo: dal 16 settembre 1989 al 15 marzo 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Scauri di Minturno (Latina), licenziati dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 19 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Portedil*, con sede in Calcinelli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli (Pesaro), licenziati dal 1° ottobre 1985 al 24 settembre 1988:

periodo: dal 24 marzo 1989 al 23 settembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cantieri navali Italcraft*, con sede in Bracciano (Roma) e stabilimento di Gaeta (Latina), licenziati dal 5 luglio 1986 al 4 aprile 1988:

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dall'8 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F. &.G. di Fabbri e Guzzini R.*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), licenziati dal 13 gennaio 1986 al 6 gennaio 1989:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 27 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Italo Mantini*, con sede in S. Costanzo (Pesaro) e stabilimento di S. Costanzo (Pesaro), licenziati dal 9 luglio 1986 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
CIPI 6 marzo 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Maglificio Ennebi*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari), licenziati dal 24 gennaio 1987 al 26 luglio 1988:

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dall'8 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *Soc. Maglificio Ennebi*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari), licenziati dal 24 gennaio 1987 al 26 luglio 1988:

periodo: dal 23 luglio 1989 al 22 gennaio 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dall'8 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Antinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montecassiano (Macerata), licenziati dal 31 gennaio 1987 al 22 gennaio 1989:

periodo: dal 22 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Frosinone, a decorrere dal 9 agosto 1978 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'8 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 22 febbraio 1980: dal 20 luglio 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1980.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conceria grande ufficiale Antonio Roversi*, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata), licenziati dall'8 luglio 1987 all'11 luglio 1988:

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
CIPI 23 aprile 1987: dal 10 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ascovetro*, con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) e stabilimento di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), licenziati dal 24 febbraio 1987:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Teksontor*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori nelle province di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Forlì, cod. Istat 492, con sede in Muccia (Macerata) e stabilimento di Muccia (Macerata), licenziati dal 25 dicembre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 17 dicembre 1988 al 16 giugno 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 febbraio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Bondi di Crudeli Adone*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, licenziati dal 26 giugno 1984:

periodo: dal 18 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rotoutft*, con sede in Barogiano (Potenza) e stabilimento di Barogiano (Potenza), licenziati dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 9 settembre 1989 all'8 marzo 1990;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Memofil*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza), licenziati dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 9 settembre 1989 all'8 marzo 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 15 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Merrvtex*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Perugia, licenziati dal 29 agosto 1987 al 29 agosto 1988:

periodo: dal 25 agosto 1989 al 24 febbraio 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.C.M.* con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), licenziati dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 19 febbraio 1989 al 18 agosto 1989;
CIPI 28 settembre 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.C.M.*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), licenziati dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 19 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Titano Victoria*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Titano Victoria*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meta*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meta*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

25) Lavoratori dell'azienda *Guerrini & Figli*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

26) Lavoratori dell'azienda *Guerrini & Figli*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

27) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Zero Sette*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

28) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Zero Sette*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cagnoni & C.*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1988 al 14 giugno 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cagnoni & C.*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (ISTAT 492), con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laterizi speciali e ceramiche B.T.O. Bartoloni*, con sede in Treia (Macerata) e stabilimento di Treia (Macerata), licenziati dal 1° luglio 1988 al 1° gennaio 1989:

periodo: dal 5 luglio 1989 al 4 gennaio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Idrosud*, con sede in Grottole (Matera) e stabilimento di Grottole (Matera), licenziati dal 21 luglio 1988 al 19 gennaio 1989:

periodo: dal 20 luglio 1989 al 19 gennaio 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gioat industria confezioni*, con sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), licenziati dal 29 luglio 1988 al 28 gennaio 1989:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 18 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Casa della moda sportiva di G. Giusti e F.lli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 24 settembre 1985:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 26 marzo 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 24 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Samil*, con sede in Migliarino (Ferrara) e stabilimento di Migliarino (Ferrara), licenziati dal 13 marzo 1986:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.d.f. M.R. di Fidelangeli M.R. & Innocenti S.*, con sede in Castelbellino (Ancona) e stabilimento di Castelbellino (Ancona), licenziati dal 14 marzo 1986:

periodo: dal 15 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 30 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Profilerie reggiane*, con sede in Carpineti loc. Cigarello (Reggio Emilia) e stabilimento di Carpineti loc. Cigarello (Reggio Emilia), licenziati dal 12 marzo 1986:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 13 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *Vitellio Luigi ricamificio*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce), licenziati dal 17 novembre 1987 al 19 maggio 1988:

periodo: dal 20 maggio 1988 al 19 novembre 1988;
CIPI 2 dicembre 1987: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.I.S.A. - Ceramica italiana sanitari affini*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo), licenziati dal 30 novembre 1985:

periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 10 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro cavo, operanti in comune di Gaeta (Latina), a decorrere dal 15 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 18 marzo 1989 al 13 settembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 marzo 1984.

41) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro cavo, operanti in comune di Gaeta (Latina), a decorrere dal 15 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 marzo 1984.

42) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 aprile 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 12 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° agosto 1985 con effetto dal 15 marzo 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1985.

43) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Romanelli giocattoli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 17 ottobre 1983 al 25 settembre 1988:

periodo: dal 21 settembre 1989 al 20 marzo 1990;
CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sistemi Italia*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dall'11 luglio 1983:

periodo: dal 14 settembre 1989 al 13 marzo 1990;
CIPI 7 agosto 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

45) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Geri*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 9 gennaio 1984:

periodo: dal 15 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984.

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Albari*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 10 marzo 1989:

periodo: dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1984.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Iris*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), licenziati dal 13 luglio 1984:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 16 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

48) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Meldola (Forlì), licenziati dal 24 giugno 1984:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 14 ottobre 1984 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

50) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Camiceria Imperia cooperative riunite*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona), licenziati dal 18 marzo 1984 al 1° marzo 1989:

periodo: dal 29 agosto 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

51) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Crown Fashion for Man*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 30 agosto 1984 al 14 febbraio 1989:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Zinno*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 28 marzo 1985 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 14 settembre 1989 al 13 marzo 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Istat*, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo) e stabilimento di S. Onofrio di Campli (Teramo), licenziati dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 19 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, con sede in Castelcisterna (Napoli) e stabilimento di Castelcisterna (Napoli), licenziati dal 29 marzo 1985 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 14 settembre 1989 al 13 marzo 1990;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. General Freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), licenziati dal 17 novembre 1984 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Icotex*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimenti di Bisenti (Teramo) e Martinsicuro (Teramo), licenziati dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 23 settembre 1989 al 22 marzo 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cornici Cobra*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), licenziati dal 25 settembre 1985 al 19 settembre 1988:

periodo: dal 15 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. White*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo), licenziati dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 19 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 6 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.d.f. E.T.I.*, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e stabilimento di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), licenziati dal 2 marzo 1986 al 20 febbraio 1989:

periodo: dal 20 agosto 1989 al 19 febbraio 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fratelli Damiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Abla Fashion For Man*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 28 agosto 1985 al 18 febbraio 1989:

periodo: dal 18 agosto 1989 al 17 febbraio 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 20 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Omca*, con sede in Domodossola (Novara) e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 agosto 1986:

periodo: dal 28 luglio 1989 al 27 gennaio 1990;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paravia ascensori*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 19 luglio 1986 al 18 luglio 1988:

periodo: dal 14 luglio 1989 al 13 gennaio 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Acme - Azienda conciaria meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 21 agosto 1986 al 15 febbraio 1989:

periodo: dal 15 agosto 1989 al 14 febbraio 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria tessile C 40 moda casa*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 27 agosto 1986 al 21 agosto 1988:

periodo: dal 17 agosto 1989 al 16 febbraio 1990;
CIPI 16 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carlton*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 28 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Madison High Fashion*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nick*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 28 marzo 1986 al 22 settembre 1988:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 marzo 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giubilei*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), licenziati dal 17 marzo 1987:

periodo: dal 12 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Mericor*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *Soc. Julian*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 20 marzo 1984:

periodo: dal 10 settembre 1989 al 9 marzo 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 20 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cola*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), licenziati dal 5 marzo 1987:

periodo: dal 31 agosto 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), licenziati dal 12 ottobre 1985 al 5 ottobre 1988:

periodo: dal 4 aprile 1989 al 3 ottobre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Co.Mec.*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dal 30 agosto 1987 al 21 febbraio 1989:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Impa Tortoriello industria mobili prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 27 settembre 1987 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 23 settembre 1989 al 22 marzo 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Omega*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 maggio 1984:

periodo: dal 26 ottobre 1989 al 25 aprile 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.P.M. Industria poligrafica meridionale*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 18 ottobre 1984:

periodo: dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 7 settembre 1981;
causa: crisi aziendale:
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi fraz. Palazzo (Perugia) e stabilimento di Assisi fraz. Palazzo (Perugia), licenziati dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 10 ottobre 1989 al 9 febbraio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fabel manifatture*, con sede in Alba Adriatica (Teramo) e stabilimento di Alba Adriatica (Teramo), licenziati dal 16 marzo 1985:

periodo: dal 15 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 29 settembre 1989 al 28 marzo 1990;
CIPI 26 maggio 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ferbert*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 9 febbraio 1984:

periodo: dal 3 agosto 1988 al 2 febbraio 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Imec*, con sede in Sorrento (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1988 all'11 marzo 1989:

periodo: dall'8 settembre 1989 al 7 marzo 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ala confezioni*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 13 febbraio 1985:

periodo: dall'8 agosto 1989 al 7 febbraio 1990;
CIPI 26 novembre 1985: dal 15 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.N.M.N. Umberto Carrino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 2 giugno 1989 al 1° dicembre 1989:
CIPI 2 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.C. Sud*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli), licenziati dal 28 giugno 1988 al 22 dicembre 1988:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 12 febbraio 1988 al 14 febbraio 1989:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emerson Electronics*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Siena, licenziati dal 28 settembre 1988 al 4 luglio 1989:

periodo: dal 3 ottobre 1989 al 2 aprile 1990:
CIPI 27 ottobre 1988: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale:
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Co.N.Ars. Sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 31 ottobre 1985:

periodo: dal 24 agosto 1989 al 23 febbraio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° settenbre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

39) Lavoratori dell'azienda *Vega confezioni*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 7 luglio 1989 al 6 gennaio 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Europrofili*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 25 settembre 1985:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 26 marzo 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio moda Europa*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli), licenziati dal 14 settembre 1988 al 16 marzo 1989:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 marzo 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.M.M. Costruzione minuterie metalliche*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino), licenziati dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nobo*, con sede in Sambuceto (Chieti) e stabilimento di Sambuceto (Chieti), licenziati dal 20 ottobre 1988 al 19 aprile 1989:

periodo: dal 22 ottobre 1989 al 20 aprile 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 27 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

44) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Stylbert*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 15 maggio 1986:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 14 aprile 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Crocol*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, licenziati dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 17 luglio 1989 al 16 gennaio 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 17 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori dell'azienda *Nuova Itam*, con sede in Monte S. Savino (Arezzo) e stabilimento di Monte S. Savino (Arezzo), licenziati dal 3 aprile 1986:

periodo: dal 4 ottobre 1989 al 3 aprile 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Giuly*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 22 agosto 1989 al 21 febbraio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifattura Gorini di M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni, licenziati dal 29 marzo 1987 al 27 marzo 1989:

periodo: dal 24 settembre 1989 al 23 marzo 1990;
CIPI 18 settembre 1987: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

49) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifattura Gorini di M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimento di Capodacqua di Assisi (Perugia) licenziati dal 25 febbraio 1988 al 25 agosto 1988:

periodo: dal 26 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
CIPI 3 settembre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

50) Lavoratori dell'azienda *Soc. ing. Domenico Trotta - Impianti industriali*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 1° giugno 1983 al 5 febbraio 1989:

periodo: dal 5 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Polisud*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 23 marzo 1984 al 7 settembre 1988:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990;
CIPI 9 luglio 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 2 agosto 1989 al 1° febbraio 1990;
CIPI 13 aprile 1979: dal 6 marzo 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. La lattografica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 4 gennaio 1984 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 15 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
CIPI 17 gennaio 1980: dal 22 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

54) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plastica Vesuviana*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), licenziati dal 5 gennaio 1985 al 19 febbraio 1989:

periodo: dal 19 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve*, con sede in Racines (Bolzano) e stabilimento di Racines (Bolzano), licenziati dal 26 febbraio 1985 al 14 febbraio 1989:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Comet*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 16 giugno 1989 al 15 dicembre 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fornace Campoleone*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), licenziati dal 18 novembre 1984 al 10 agosto 1988:

periodo: dal 7 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mulier*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 19 settembre 1984 all'8 settembre 1988:

periodo: dall'8 marzo 1989 al 7 settembre 1989;
CIPI 20 luglio 1979: dal 19 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mulier*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 19 settembre 1984 all'8 settembre 1988:

periodo: dall'8 settembre 1989 al 7 marzo 1990;
CIPI 20 luglio 1979: dal 19 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Marta*, con sede in Torino e stabilimenti di Brà (Cuneo), Dogliani (Cuneo) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 12 luglio 1989 al 11 gennaio 1990;
CIPI 7 agosto 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartonda*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 29 maggio 1985 al 20 agosto 1988:

periodo: dal 16 agosto 1989 al 15 febbraio 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Simer*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), licenziati dal 13 giugno 1985 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova legatoria moderna*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), licenziati dall'8 giugno 1985:

periodo: dal 30 giugno 1989 al 29 dicembre 1989;
CIPI 29 settembre 1982: dal 10 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

10) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sclaverano*, con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino), licenziati dal 25 giugno 1985 al 14 giugno 1989:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), licenziati dal 27 agosto 1985 al 21 agosto 1988:

periodo: dal 17 agosto 1989 al 16 febbraio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lamital*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Centallo (Cuneo), licenziati dal 22 agosto 1985 al 12 febbraio 1989:

periodo: dal 12 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1986.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ilca Maggiora*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), licenziati dal 26 settembre 1985 al 13 settembre 1988:

periodo: dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 16 gennaio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Santo Dasso*, con sede in Genova-Pontedecimo e stabilimento di Genova-Pontedecimo, licenziati dal 18 marzo 1989 al 13 settembre 1989:

periodo: dal 14 settembre 1989 al 13 marzo 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Atlas Holzwerke*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento), licenziati dal 9 febbraio 1986:

periodo: dal 25 luglio 1989 al 24 gennaio 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Acerbi veicoli industriali*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), licenziati dall'11 dicembre 1985 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 13 giugno 1989 al 12 dicembre 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

18) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Leotint*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 12 giugno 1985 al 5 giugno 1988:

periodo: dal 31 maggio 1986 al 30 novembre 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. H.L.B.*, con sede in Genova e stabilimento di Predosa (Alessandria), licenziati dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Legertex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 24 settembre 1985 al 12 settembre 1988:

periodo: dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 31 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

21) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Valigeria Carlo Ragazzoni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 5 gennaio 1986 al 23 dicembre 1988:

periodo: dal 22 giugno 1989 al 21 dicembre 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Palini industria del legno*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimento di Pisogne (Brescia), licenziati dal 10 maggio 1986 al 12 maggio 1988:

periodo: dal 13 novembre 1987 al 12 maggio 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 26 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Palini industria del legno*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimento di Pisogne (Brescia), licenziati dal 10 maggio 1986 al 12 maggio 1988:

periodo: dal 13 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 26 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Prestel*, con sede in Milano e stabilimento di Alba (Cuneo), licenziati dal 7 aprile 1986 al 5 aprile 1988:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 2 ottobre 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Scam*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 26 giugno 1986:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laverda Trento*, con sede in Gardolo di Trento (Trento) e stabilimento di Gardolo di Trento (Trento), licenziati dal 15 agosto 1986:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Roma. S. Mauro Torinese (Torino), Trino Vercellese (Vercelli), licenziati dal 10 settembre 1986 al 5 marzo 1989:

periodo: dal 2 settembre 1989 al 1° marzo 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alpa*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, licenziati dal 12 maggio 1986 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 27 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

29) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Omap*, con sede in Telve di Valsugana (Trento) e stabilimento di Telve di Valsugana (Trento), licenziati dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 16 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 20 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Marietti coltelleria*, con sede in Forno Canavese (Torino) e stabilimento di Forno Canavese (Torino), licenziati dal 24 maggio 1986 al 18 novembre 1988:

periodo: dal 18 maggio 1989 al 17 novembre 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Biginelli*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 5 luglio 1986 al 3 luglio 1988:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'8 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Salem*, con sede in Spigno Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Spigno Monferrato (Alessandria), licenziati dal 25 marzo 1986 al 19 settembre 1988:

periodo: dal 19 marzo 1989 al 18 settembre 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costruzioni Gargano Ettore*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, licenziati dal 25 dicembre 1986 al 29 dicembre 1987:

periodo: dal 22 giugno 1989 al 21 dicembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobiltecnica*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 15 febbraio 1987:

periodo: dal 6 agosto 1989 al 5 febbraio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 9 luglio 1989 all'8 gennaio 1990;
CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

36) Lavoratori dell'azienda *Soc. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 30 giugno 1988:

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 27 giugno 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

37) Lavoratori dell'azienda *Soc. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 30 giugno 1988:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S. Andrea Novara off meccaniche e fonderie*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, licenziati dall'11 aprile 1987 al 14 aprile 1988:

periodo: dal 12 ottobre 1988 all'11 aprile 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S. Andrea Novara off. meccaniche e fonderie*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, licenziati dall'11 aprile 1987 al 14 aprile 1988:

periodo: dal 12 aprile 1989 all'11 ottobre 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.T.E.T.*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Mappano (Torino), licenziati dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 10 agosto 1988 al 9 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.T.E.T.*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Mappano (Torino), licenziati dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 10 febbraio 1989 al 9 agosto 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.T.E.T.*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Mappano (Torino), licenziati dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 10 agosto 1989 al 9 febbraio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Confezioni Rizzolio*, con sede in Ponti (Alessandria) e stabilimento di Ponti (Alessandria), licenziati dal 6 febbraio 1987 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

44) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.S. - Società industrie siderurgiche*, appartenente al settore siderurgico (vedi class. ISTAT voci 221, 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312 anno 1981), con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimento di Reana del Rojale (Udine), licenziati dal 26 giugno 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 giugno 1989 al 28 dicembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

45) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Zavaglia Andrea*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), licenziati dal 21 luglio 1984:

periodo: dal 16 luglio 1989 al 15 gennaio 1990;
CIPI 1° marzo 1985: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

46) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nora*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, licenziati dal 30 gennaio 1984:

periodo: dal 24 luglio 1988 al 23 gennaio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

47) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara), licenziati dal 6 settembre 1984:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 13 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fabbrica nazionale Pizzi M. De Matteis*, con sede in Rivoli-Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Rivoli-Cascine Vica (Torino), licenziati dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 5 maggio 1989 al 4 novembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

49) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Craver*, con sede in Mappano di Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Mappano di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 6 febbraio 1988 al 7 febbraio 1989:

periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Xilos*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), licenziati dal 13 giugno 1988 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 18 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1989.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fa.L.Co.*, con sede in Cirè di Pergine Valsugana (Trento) e stabilimento di Cirè di Pergine Valsugana (Trento), licenziati dal 1° luglio 1988 al 1° gennaio 1989:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 6 luglio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1989.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Prandoni*, con sede in Treviglio (Bergamo) e stabilimento di Treviglio (Bergamo), licenziati dal 4 aprile 1988 al 3 ottobre 1988:

periodo: dal 4 ottobre 1988 al 3 aprile 1989;
CIPI 20 ottobre 1987: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.A.E.*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), licenziati dal 19 luglio 1985:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 2 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

54) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ilca*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli, licenziati dal 31 dicembre 1988 al 27 giugno 1989:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 2 maggio 1989: dal 7 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio triestino*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, licenziati dal 1° gennaio 1989 al 5 luglio 1989:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Utita macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), licenziati dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 8 maggio 1986: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Miaba industrie*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino), licenziati dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 settembre 1989 al 5 marzo 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria juta*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 10 marzo 1987:

periodo: dal 5 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
CIPI 19 ottobre 1978: dal 1° maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

59) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Novara, a decorrere dal 15 marzo 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 novembre 1988 al 29 maggio 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

60) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 9 febbraio 1984 al 28 gennaio 1988:

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

61) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 9 febbraio 1984 al 28 gennaio 1988:

periodo: dal 23 luglio 1989 al 22 gennaio 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

62) Lavoratori dell'azienda *Soc. Fonderia novese*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), licenziati dal 27 febbraio 1984 al 7 febbraio 1989:

periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

63) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cibs*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 16 febbraio 1984 al 26 gennaio 1989:

periodo: dal 26 luglio 1989 al 25 gennaio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

64) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. A. Peruzzone*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 14 marzo 1984 al 27 agosto 1988:

periodo: dal 24 febbraio 1989 al 23 agosto 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

65) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ondulati Piemonte*, con sede in Vaie (Torino) e stabilimento di Vaie (Torino), licenziati dal 27 febbraio 1984 all'8 febbraio 1989:

periodo: dall'8 agosto 1989 al 7 febbraio 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

66) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferrero Giulio*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), licenziati dal 23 luglio 1984 all'8 luglio 1988:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

67) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Fidass*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 7 ottobre 1984:

periodo: dal 17 settembre 1989 al 16 marzo 1990;
CIPI 28 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

68) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria, operanti in comune di Gussago (Brescia), a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 25 novembre 1987 al 24 maggio 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 31 gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1986.

69) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria, operanti in comune di Gussago (Brescia), a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 25 maggio 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 31 gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1986.

70) Lavoratori dell'azienda *Soc. Edi*, con sede in Torino e stabilimento di Torino licenziati dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 10 aprile 1989 al 9 ottobre 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 27 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

71) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cucirini Valli di Lanzo*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), licenziati dal 28 novembre 1984 al 20 maggio 1988:

periodo: dal 17 novembre 1988 al 16 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

72) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cucirini Valli di Lanzo*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), licenziati dal 28 novembre 1984 al 20 maggio 1988:

periodo: dal 17 maggio 1989 al 16 novembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cereda sud*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), licenziati dal 14 aprile 1986:

periodo: dal 5 ottobre 1989 al 4 aprile 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 6 febbraio 1985 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 27 aprile 1989 al 26 ottobre 1989;
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 31 luglio 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 23 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 31 luglio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *Ditta De Tomaso*, appartenente al settore abbigliamento maglieria e affini nel comune di Putignano (Bari), con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 17 luglio 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'11 gennaio 1989 al 10 luglio 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *Ditta De Tomaso*, appartenente al settore abbigliamento maglieria e affini nel comune di Putignano (Bari), con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 17 luglio 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'11 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Technology Manifacturing*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 10 novembre 1985:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in comune di Capena (Roma), a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento-maglieria, operanti in provincia di Ancona, a decorrere dal 21 maggio 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'11 maggio 1989 al 6 novembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987;

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento-maglieria, operanti in provincia di Ancona, a decorrere dal 21 maggio 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 7 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 4 marzo 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 21 novembre 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° febbraio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina) a decorrere dal 4 marzo 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 22 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° febbraio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *Soc. Mario Fezia*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 6 aprile 1987 al 6 ottobre 1988:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 16 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora*, con sede in Milano e stabilimento di Sora (Frosinone), licenziati dal 3 giugno 1986 al 28 novembre 1988:

periodo: dal 24 novembre 1989 al 23 maggio 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *Soc. Istituto nazionale ciechi di guerra*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 28 aprile 1986 al 18 ottobre 1988:

periodo: dal 14 ottobre 1989 al 13 aprile 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 16 marzo 1986 all'8 febbraio 1989:

periodo: dall'8 agosto 1989 al 7 febbraio 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Plastica Morolo*, con sede in Morolo (Frosinone) e stabilimento di Morolo (Frosinone), licenziati dal 14 marzo 1986 all'8 settembre 1988:

periodo: dall'8 settembre 1989 al 7 marzo 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno-mobili, operanti in comune di Monsano (Ancona), a decorrere dal 18 febbraio 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria di informazione quotidiana, operanti in provincia di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 18 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 6 agosto 1977: dal 1° luglio 1976;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1977.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone), licenziati dal 18 ottobre 1986 al 14 aprile 1989:

periodo: dal 12 ottobre 1989 all'11 aprile 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 30 marzo 1982: dal 15 maggio 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

21) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Pantalonificio Icopant's di Vallorani & C.*, con sede in Sirolo (Ancona) e stabilimento di Sirolo (Ancona), licenziati dal 31 agosto 1988:

periodo: dal 16 agosto 1989 al 15 febbraio 1990;
CIPI 26 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mamma Francesca*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), licenziati dal 1° ottobre 1986 al 19 marzo 1989:

periodo: dal 16 settembre 1989 al 15 marzo 1990;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tecno metal*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 3 marzo 1987:

periodo: dal 26 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.A.P. - Cementi armati prefabbricati*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 14 marzo 1986 all'8 settembre 1988:

periodo: dall'8 settembre 1989 al 7 marzo 1990;
CIPI 27 novembre 1986: dal 15 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. A.C.I. - Azienda ceramica industriale*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 13 luglio 1983:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 24 marzo 1987 al 23 marzo 1989:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Illea*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 28 marzo 1987:

periodo: dal 22 ottobre 1989 al 21 aprile 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 30 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Zetaquattro*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 13 settembre 1987 al 10 marzo 1989:

periodo: dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pontinia pressati legno*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), licenziati dal 2 febbraio 1984:

periodo: dal 23 luglio 1989 al 22 gennaio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 25 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Napoli Brothers*, con sede in Vasanello (Viterbo) e stabilimento di Vasanello (Viterbo), licenziati dal 16 marzo 1984:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 17 febbraio 1984:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli*, con sede in Orte (Viterbo) e stabilimento di Orte (Viterbo), licenziati dal 17 febbraio 1984:

periodo: dal 13 agosto 1989 al 12 febbraio 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

33) Lavoratori dell'azienda *Ditta Dalena*, appartenente al settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 28 giugno 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 20 giugno 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

34) Lavoratori dell'azienda *Ditta Dalena*, appartenente al settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 28 giugno 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 21 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Precompressi Metauro*, appartenente al settore fabbricazione di prodotti in amianto-cemento (fibrocemento), ISTAT 243.1, con sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), licenziati dal 27 giugno 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 27 novembre 1986: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giuseppe Forte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 12 ottobre 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 6 aprile 1990;
CIPI 28 marzo 1985: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

37) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore grafico, operanti in provincia di Roma, a decorrere dal 26 giugno 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 5 maggio 1989 al 4 novembre 1989;
CIPI 16 ottobre 1979 con effetto dal 1° giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1979.

38) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore grafico, operanti in provincia di Roma, a decorrere dal 26 giugno 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 5 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 16 ottobre 1979 con effetto dal 1° giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1979.

39) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ales Baby*, appartenente al settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 12 novembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 maggio 1989 al 13 novembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° novembre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

40) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ales Baby*, appartenente al settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 12 novembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 novembre 1989 al 26 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° novembre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.G.A.*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 16 maggio 1985:

periodo: dall'11 novembre 1989 al 10 maggio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 16 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

42) Lavoratori dell'azienda *Plastotherm*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), licenziati dal 2 luglio 1985:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siderurgica Latina Martin*, appartenente al settore siderurgico (ISTAT 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 1981 e 3.09.01/2/3/4/5 1971) con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), licenziati dal 28 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 27 dicembre 1988 al 26 giugno 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siderurgica Latina Martin*, appartenente al settore siderurgico (ISTAT 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 1981 e 3.09.01/2/3/4/5 1971) con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), licenziati dal 28 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 27 giugno 1989 al 26 dicembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore.

45) Lavoratori dell'azienda *S.r.l Edilpan*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 25 ottobre 1985:

periodo: dal 26 ottobre 1989 al 25 aprile 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 19 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

46) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ceramica Falisca*, con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo), licenziati dal 22 maggio 1989 al 23 novembre 1989:

periodo: dal 24 novembre 1989 al 23 maggio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio C. Orsetto*, appartenente al settore calzaturiero (ISTAT 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature di gomma, tessuto; suole, tacchi e lastre in gomma; 483 solo produzione di sandali, scarpe e tacchi, con sede in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) licenziati dal 18 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 17 maggio 1989 al 16 novembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiere Saffa*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), licenziati dal 31 gennaio 1989 al 29 luglio 1989:

periodo: dal 30 luglio 1989 al 29 gennaio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori dell'azienda *Contir*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 29 giugno 1989:

periodo: dal 30 giugno 1989 al 29 dicembre 1989;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in maglieria esterna e intimo, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

51) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carto sud*, con sede in Isoletta d'Arce (Frosinone) e stabilimento di Isoletta d'Arce (Frosinone), licenziati dal 17 marzo 1983 al 24 maggio 1988:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carto sud*, con sede in Isoletta d'Arce (Frosinone) e stabilimento di Isoletta d'Arce (Frosinone), licenziati dal 17 marzo 1983 al 24 maggio 1988:

periodo: dal 21 maggio 1989 al 20 novembre 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

54) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavorazioni materie plastiche, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 febbraio 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1984.

55) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavorazioni materie plastiche, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 febbraio 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1984.

56) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Editrice «Il Rinnovamento»* ora *Impredit*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 2 luglio 1983 al 12 marzo 1988:

periodo: dall'8 marzo 1989 al 7 settembre 1989;
CIPI 11 marzo 1982: dal 31 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1984.

57) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Club 3*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 26 aprile 1983 al 24 settembre 1988:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 febbraio 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

58) Lavoratori dell'azienda *Soc. Domopak*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 21 agosto 1983 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 27 ottobre 1989 al 26 aprile 1990;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 5 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984.

59) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alceo Blasi*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), licenziati dal 30 luglio 1983 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 4 ottobre 1989 al 3 aprile 1990;
CIPI 30 marzo 1982: dal 3 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

60) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento, operanti in Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 marzo 1989 al 15 settembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

61) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento, operanti in Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 settembre 1989 al 16 dicembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

62) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione materiale elettrico, operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985.

63) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cartiera Giacomo Lucernari*, con sede in Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimento di Monte S. Giovanni Campano - Anitrella (Frosinone), licenziati dal 14 aprile 1984 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 26 marzo 1990;
CIPI 11 luglio 1980: dal 1° settembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

64) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cavinor*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 26 maggio 1984 al 10 maggio 1989:

periodo: dal 7 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

65) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cem.Am.It.*, appartenente al settore fabbricazione prodotti in amianto-cemento (fibrocemento) ISTAT 243.1, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 28 aprile 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

66) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario - cartotecnico, operanti in comune di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 aprile 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 15 febbraio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

67) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Resine sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 1° novembre 1985 al 27 ottobre 1988:

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

68) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 4 novembre 1984 al 24 ottobre 1988:

periodo: dal 20 ottobre 1989 al 19 aprile 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 9 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

69) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Osim Plocco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 2 dicembre 1984 al 15 febbraio 1989:

periodo: dal 15 agosto 1989 al 14 febbraio 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

70) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), licenziati dal 13 settembre 1984 al 27 novembre 1988:

periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

90A0691

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1990 ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 2 febbraio 1990, ha approvato, per l'anno 1990, il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per una spesa di 874 miliardi di lire, che si articola come segue:

Interventi	Miliardi di lire
1) Aiuti allo stoccaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti	33
2) Acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione	140
3) Acquisto e stoccaggio di alcole proveniente dalla distillazione della frutta e patate	20
4) Intervento a sostegno del settore bovino	87
5) Intervento a sostegno del settore suino	50
6) Intervento a sostegno dei prosciutti stagionati dai consorzi di tutela	20
7) Intervento per il sostegno del settore ovicaprino e dei formaggi pecorini	35
8) Intervento nel mercato delle carni bovine per la Sicilia e la Sardegna e le altre regioni meridionali colpite dalla siccità	15
9) Intervento per il miglioramento qualitativo delle produzioni cerealicole	35
10) Intervento per il grano duro utilizzato nella panificazione	12
11) Importo perequativo straordinario zucchero	100
12) Aiuti a sostegno del settore lattiero	70
13) Aiuti a sostegno del settore frutticolo	40
14) Aiuti a sostegno del settore orticolo	12
15) Aiuti a sostegno del mercato agrumicolo e dei prodotti trasformati	55
16) Aiuti a sostegno della commercializzazione della frutta in guscio	15
17) Misure a sostegno del mercato delle patate	18
18) Aiuti all'ammasso privato delle olive da mensa delle principali varietà nazionali, prodotte nel 1989	6
19) Aiuto integrativo al reddito	15
	778
Fondo riserva	96
Totale	874

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

90A0760

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di due società cooperative e nomina di commissari liquidatori

Con deliberazione n. 238 datata 19 gennaio 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa agricola di Buttrio a r.l., con sede in Buttrio, costituita il 6 febbraio 1964 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

Con deliberazione n. 239 datata 19 gennaio 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Latteria sociale turnaria di Savalons - Soc. coop. a r.l», con sede in Savalons, costituita il 17 novembre 1931 per rogito notaio dott. Giuseppe Conti di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

90A0761

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000